



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1160023 - VALLONE DI ORGIALS - COLLE DELLA LOMBARDA

Misure di conservazione sito-specifiche Versione editoriale

(Approvate con D.G.R. n. 53-4420 del 19/12/2016)



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI RELATIVE AL SITO VALLONE DI ORGIALS COLLE DELLA LOMBARDA

Art. 2
(Disposizioni generali)

Art. 3
(Divieti)

Art. 4
(Obblighi)

Art. 5
(Attività da promuovere e buone pratiche)

Art. 6
(Monitoraggi e piani di azione)

TITOLO III

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1160023 – “ COLLE DELLA LOMBARDA - VALLONE DI ORGIALS”

Art. 7
(Ambito di applicazione)

CAPO I: Ambienti forestali

Art. 8
(Disposizioni generali)

Art. 9
(Divieti)

Art. 10
(Obblighi)

Art. 11
(Attività da promuovere e buone pratiche)

Art. 12
(Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

Art. 13
(Norme per le Faggete (Faggeti dell'Asperulo-Fagetum – 9130)

Art. 14
(Norme per i Castagneti (Boschi di Castanea sativa - 9260))(Cod. Paleartic 41.90)

Art.15
(Norme per i boschi di larice e/o pino cembro (Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra) – 9420)

Art.16
(Norme per i boschi alluvionali di ontano bianco (91E0))*

CAPO II - Ambienti aperti

Art. 17
(Disposizioni generali)

Art. 18
(Divieti)

Art. 19
(Obblighi)

Art. 20
(Attività da promuovere e buone pratiche)

Art. 21
(Norme per le lande alpine e boreali- 4060)

Art. 22
(Norme per le boscaglie subartiche di Salix spp – 4080)

Art.23
(Praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6150 - 6230))*

Art. 24
(Norme per le bordure planiziali, montane e alpine di megafornie idrofile – 6430)(Cod. Palearctic 37.70)

Art. 25
(Ambienti rupestri (8110, 8220)

CAPO III - Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 26
(Obblighi generali per i piani di gestione)

Art. 27
(Divieti)

Art. 28
(Obblighi)

Art. 29
(Attività da promuovere e buone pratiche)

Art. 30
(Norme per acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea - 3130)

CAPO IV - Ambienti delle acque correnti

Art. 31
(Divieti)

Art. 32
(Obblighi)

Art. 33
(Attività da promuovere e buone pratiche)

CAPO V - Ambienti agricoli

Art. 34
(Attività da promuovere e buone pratiche)

Art. 35
Norme per le praterie montane da fieno (6520)(Cod. Palearctic 38.30)

TITOLO IV

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie vegetali

Art. 36

(Disposizioni generali)

Art. 37

(Misure di conservazione per tutte le specie vegetali di cui all'allegato A Tabella 2)

Art. 38

(Siti con presenza di Saxifraga florulenta)

CAPO II - Specie animali

Art. 39

(Disposizioni generali)

Art. 40

(Canis lupus)

Art. 41

(Misure a favore di Lepus timidus)

Art. 42

(Misure a favore dei Galliformi Alpini - Lagopus mutus helveticus, Alectoris graeca saxatilis e Tetrao tetrix)

Art. 43

(Misure a favore di Circaetus gallicus e Pernis apivorus)

Art. 44

(Misure a favore di Aquila chrysaetos)

Art. 45

(Misure a favore di Gypaetus barbatus)

Art. 46

(Misure a favore di Falco peregrinus)

Art. 47

(Misure a favore di Dryocopus martius)

Art. 48

(Misure a favore di Pyrrhocorax pyrrhocorax)

Art. 49

(Misure a favore di Lanius collurio)

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie

Allegato B – Elenchi specie alloctone invasive

Allegato C – Elenco specie forestali autoctone sporadiche

Allegato D - "Modello spaziale e Mappa di Idoneità Ambientale per i Siti di Riproduzione del Lupo sulle Alpi Piemontesi"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.
2. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e quanto previsto dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016) e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1160023 VALLONE DI ORGIALS COLLE DELLA LOMBARDA, interamente compreso in ZPS IT1160062 *“Alte Valli Stura e Maira”*, e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso:
 - a) obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
 - b) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.
4. Le presenti misure di conservazione:
 - a) integrano le *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016);
 - b) qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali;
5. Il piano di gestione è redatto in conformità alle presenti misure sito-specifiche, prevedendo eventualmente norme più restrittive e in ogni caso in conformità agli indirizzi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 settembre 2002 recante *“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”*.
6. Nell'ambito del sito Natura 2000 e più in generale in relazione alla conservazione della biodiversità caratterizzante il territorio regionale e la sua rete ecologica, i piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di

valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.

7. Ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione, previa procedura di valutazione di incidenza prescrittiva di misure di mitigazione e compensative atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.
8. Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.
9. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le *"Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte"* approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016.
10. Costituiscono parte integrante delle presenti misure di conservazione sito-specifiche le tavole cartografiche ed i documenti allegati.

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI RELATIVE AL SITO VALLONE DI ORGIALS COLLE DELLA LOMBARDA

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. Nel Sito sono vietate le attività, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
2. In funzione della presenza rilevante, all'interno del Sito, delle diverse tipologie ambientali di cui alla tabella 1 dell'Allegato A, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano a mantenere, o ripristinare, uno stato di conservazione favorevole per gli habitat e le specie di interesse comunitario.
3. E' richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell'Allegato I della Direttiva Uccelli e sulle altre specie di rilevante interesse conservazionistico (Tabella 2 ALL. A) presenti nel Sito.
4. Le presenti misure di conservazione costituiscono riferimento obbligatorio ed inderogabile per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della l.r. 19/2009 e s.m.i. e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatte salve le fattispecie di cui all'articolo 45 della stessa legge.
5. I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell'articolo 44 della l.r. 19/2009, delle Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. e delle presenti misure di conservazione.
6. Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. e dalle presenti Misure di Conservazione sitospecifiche o dai piani di gestione non sono da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura viene richiamata da tali misure e piani. Il proponente di interventi, progetti, attività e opere, ancorchè predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle presenti misure di conservazione sitospecifiche e facenti parti delle fattispecie di cui al Comma 7 lettera b) delle Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.) è comunque tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto gestore che, entro 30 gg dalla comunicazione, ne verifica la coerenza con gli obiettivi di conservazione del Sito e trasmette eventuali osservazioni e/o prescrizioni o, in assenza di conformità, può richiedere l'attivazione della procedura di V.I..

Art. 3

(Divieti)

1. Nel Sito è fatto divieto di:
 - a) uccidere, catturare, danneggiare o arrecare volontariamente disturbo alle specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; sono escluse dal presente divieto

le attività di monitoraggio e ricerca autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie e ministeriali e dal soggetto gestore; per le specie della flora spontanea e le specie di interesse venatorio o alieutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni, qualora più restrittive, di cui alle presenti misure di Conservazione, al piano di gestione od a provvedimenti del soggetto gestore;

- b) utilizzare esche o effettuare foraggiamento con finalità dissuasive o attrattive; sono escluse da tale divieto le attività di monitoraggio e ricerca scientifica autorizzate o previste da specifici piani di controllo demografico delle popolazioni e piani d'azione, di cui all'articolo 47 della l.r. 19/2009, se approvati dal soggetto gestore;
- c) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente corrispondenti ai seguenti habitat Natura 2000: codici 6150, 6230*, 6430, 6520 (le cui descrizioni sono consultabili al sito: <http://www.regione.piemonte.it/habiweb/ricercaAmbienti.do>), se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat ovvero per ricostituire habitat per specie dell'Allegato II della Direttiva Habitat e dell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per la cui conservazione il sito è stato designato; su modeste superfici di habitat non prioritari, non particolarmente rappresentative dell'habitat nel sito, e in assenza di specie di elevato interesse conservazionistico (All. XX), può essere ammessa per fini di recupero di colture appartenenti alla tradizione del luogo, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- d) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali siepi, filari, alberi isolati di interesse conservazionistico, fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono ammesse le ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali e sono fatti salvi i casi di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, nonché sono ammessi i tagli fitosanitari riconosciuti dalle Autorità Competenti e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invasive o non autoctone;
- e) effettuare livellamenti del terreno in assenza del parere positivo del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- f) bruciare le stoppie e le paglie e la vegetazione avventizia, fatta eccezione per le pratiche agricole o fitosanitarie consentite dalla legislazione vigente ;
- g) realizzare nuove discariche, impianti di trattamento di acque reflue, impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi, e rifiuti, nonché ampliare quelli esistenti in termine di superficie, fatti salvi gli ampliamenti nell'ambito delle rispettive aree già destinate a tale utilizzo, a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza del progetto.
- h) realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del decreto ministeriale 17/10/2007 e s.m.i., a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento nonché quelli già autorizzati alla data di approvazione del suddetto decreto; sono fatti salvi gli interventi di adeguamento strutturale e tecnologico necessari per la messa a norma degli impianti esistenti e di razionalizzazione di comprensori sciistici che determinino la sostituzione e/o la riduzione numerica degli impianti esistenti;
- i) abbattere alberi, appartenenti a specie non incluse nell'Allegato B, di interesse

conservazionistico per la fauna, con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati, ferma restando la tutela della pubblica incolumità;

- j) abbattere completamente querce di specie autoctone deperienti o morte colonizzate da coleotteri xilofagi di interesse conservazionistico, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
- k) svolgere manifestazioni sportive, competitive e non, con mezzi motorizzati su laghi e fiumi dal 1° ottobre al 31 luglio;
- l) transitare con mezzi meccanici su terreni innevati; sono fatti salvi i casi previsti dai commi 6 e 7 dell'articolo 28 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2; per i percorsi individuati dai Comuni ai sensi dell'articolo 28, comma 6 della stessa legge è necessario effettuare la procedura di valutazione di incidenza;
- m) irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; sono fatti salvi l'utilizzo di *Bacillus thuringensis* var. *israelensis* (Bti) ed altri interventi di lotta biologica effettuati con irrorazione aerea, che sono sottoposti ad adeguata azione di monitoraggio per stabilire tempi e modi di distribuzione del prodotto, compatibilmente con le finalità di conservazione del sito Natura 2000;
- n) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona con particolare riferimento alle specie invasive elencate nell'allegato B, non presenti naturalmente o coltivate tradizionalmente nel territorio del sito; sono fatte salve le specie non invasive allevate o coltivate all'interno delle pertinenze residenziali e le specie antagoniste utilizzate per la lotta integrata e biologica; la coltivazione di specie non tradizionalmente coltivate nel sito è subordinata ad assenso da parte del soggetto gestore che ne valuta la potenzialità di spontaneizzazione negli ambienti naturali o di inquinamento genetico delle specie spontanee;
- o) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio; per quanto riguarda i ripopolamenti a scopo alieutico si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa di settore, previa valutazione di incidenza;
- p) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) all'interno dei siti della Rete Natura 2000 in ossequio ai disposti della l.r. 27/2006 "*Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità*".
- q) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal 1° gennaio al 1° settembre, fatte salve le zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*", sottoposte a procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;
- r) nell'attività venatoria, praticare la battuta e praticare la braccata con un numero di cani superiore a 4;
- s) svolgere attività di guerra simulata;
- t) svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso del soggetto gestore o in contrasto con le norme del piano di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- u) realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;
- v) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole o alle strutture ricettive di

montagna, aventi dimensioni fino a 10 chilowatt;

- w) accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore;
- x) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e s.m.i. "*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*", fatte salve le deroghe di cui al comma 6 dello stesso articolo; per i percorsi individuati dai Comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della l.r. 32/1982 è necessario l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- y) utilizzare munizionamento al piombo.

2. Nel Sito, oltre a quanto già previsto al comma 1, si applicano le norme previste per le ZPS. È vietato:

- a) effettuare l'apertura dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- b) esercitare l'attività venatoria in forma vagante nel mese di gennaio per più di due giornate fisse alla settimana, ad eccezione della caccia agli ungulati regolamentata dal vigente calendario venatorio regionale;
- c) esercitare l'attività venatoria da appostamento fisso; sono consentiti interventi tecnici da appostamento fisso autorizzati dall'Ente Gestore finalizzati al contenimento demografico degli Ungulati.
- d) svolgere attività di controllo demografico delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido; è obbligatoria la presenza di cornacchie vive, con funzione di richiamo, all'interno di trappole tipo Larsen e Letter-box, al fine di ridurre il rischio di cattura dei rapaci;
- e) esercitare l'attività venatoria in deroga, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della Direttiva Uccelli;
- f) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti;
- g) realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt sottoposti a procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;
- h) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, se non nell'ambito di progetti di tutela delle specie e di miglioramento o ricostituzione di habitat di interesse comunitario; sono escluse dal presente divieto le cave già autorizzate, quelle i cui progetti siano già stati approvati con valutazione di incidenza positiva o quelle previste in strumenti di pianificazione che abbiano già ottenuto una valutazione di incidenza positiva alla data di emanazione del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i. e di cui deve essere garantito il recupero finale, contestuale al completamento dei lotti di escavazione, finalizzato alla creazione o all'incremento di ambienti di interesse comunitario presenti nel sito, con preferenza per habitat prioritari e zone umide;
- i) effettuare appostamenti per la fotografia e le riprese video naturalistiche presso i siti di nidificazione di specie d'interesse conservazionistico, senza l'assenso del soggetto gestore;
- j) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i. e dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della l.r. 32/1982, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 11, comma 6 della medesima legge;
- k) lasciare in esercizio i cavi delle teleferiche per il trasporto del legname nei periodi

compresi tra il 1° aprile e il 15 giugno fino a 1000 metri di quota e tra il 1° maggio e il 15 luglio per quote superiori;

Art. 4
(*Obblighi*)

1. Nel Sito è fatto obbligo di:

- a) utilizzare materiale vegetale di base proveniente dall'Italia settentrionale e adatto alla stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso del soggetto gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del sito è necessario uno studio che evidenzi che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nei siti;
- b) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 centimetri), inclusi i castagni da frutto, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati
- c) regolamentare la navigazione a motore su fiumi e laghi, sia pubblica sia privata, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, individuando periodi e tratti ammessi;
- d) garantire sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013; dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, salvo deroghe previste da norme sito-specifiche o dai piani di gestione; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore; in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
 - 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
 - 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 - 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse disposizioni del soggetto gestore;
- e) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna i

nuovi impianti di risalita a fune, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità o interrimento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati, in particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;

- f) qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone deve essere oggetto di specifico Piano volto alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale; il piano dev'essere redatto seguendo le linee guida ministeriali o protocolli internazionali e sottoposto ad autorizzazione del Soggetto Gestore previo parere del Centro di Referenza Regionale competente;
- g) g sottoporre alla procedura di valutazione d'incidenza l'istituzione o il rinnovo delle concessioni in essere delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV) parzialmente sovrapposte o confinanti con il Sito;
- h) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalci/eradicazione di specie vegetali invasive riportate nell'Allegato B, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nell'Allegato B. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili sulla pagina web: <http://www.regione.piemonte.it/~ambiente/tutela~amb/esoticheInvasivhetm>.
- i) rimuovere i cavi sospesi e i relativi sostegni di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore.
- j) gli istituti venatori, entro 60 gg dal termine dell'attività venatoria, devono far pervenire al soggetto gestore tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi all'avifauna stanziale e migratoria oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza in relazione al loro stato di conservazione;
- k) effettuare, a cura dei Comprensori Alpini (CA), delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV), con modalità concordate con il soggetto gestore, adeguati censimenti primaverili ed estivi delle specie gallo forcello (*Tetrao tetrix*) e coturnice (*Alectoris greca*), individuando le aree campione specificatamente entro i confini del sito, secondo quanto previsto dalle "Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica delle tipica fauna alpina in Regione Piemonte"; le risultanze di tali monitoraggi, volti a verificare il mantenimento delle popolazioni in un favorevole stato di conservazione, vengono inviati in copia al soggetto gestore per le valutazioni di competenza..

Art. 5

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Nel Sito sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio, sulla Rete Natura 2000;
 - b) tabellazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri;

- c) attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle misure del presente atto;
- d) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel territorio della Rete Natura 2000;
- e) ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso con finalità di ricostituzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto;
- f) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche colturali;
- g) attività agro-silvo-pastorali, direttamente o indirettamente connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al miglioramento degli habitat di interesse comunitario; adozione di modalità di pascolo turnato, guidato o razionato, ove possibile con recinzioni elettriche al fine di non alterare con il pascolo vagante il valore naturale della cotica erbosa ed il valore economico del pascolo;
- h) redazione di Piani Pastorali Aziendali, sia per i pascoli di proprietà privata che in sede di rinnovo di contratto di affitto dei pascoli di proprietà pubblica, con individuazione delle tipologie pastorali piemontesi e correlazione con gli habitat e le specie di interesse conservazionistico;
- i) esercizio del pascolo sulla base dei criteri di conservazione degli habitat concordati annualmente con il soggetto gestore sia in caso di affitto, sia in caso di conduzione diretta, per i pascoli di proprietà privata;
- j) predisposizione ed attuazione, per i pascoli di proprietà pubblica, di progetti specifici in applicazione del piano pastorale aziendale, mirati al recupero/miglioramento di habitat pastorali di interesse conservazionistico;
- k) minimizzazione di impatto delle pratiche agrozootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione o ricollocamento;
- l) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
- m) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;
- n) riduzione dell'impatto dell'illuminazione artificiale, anche ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 *"Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche"*, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - 1) minimizzazione della dispersione luminosa, contenendo con precisione il fascio luminoso;
 - 2) minimizzazione delle emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nanometri e in particolare degli UV (produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato);
- o) in fase di revisione dei piani faunistici venatori provinciali, ricollocare le zone di addestramento cani al di fuori dei siti della Rete Natura 2000;
- p) piani di conservazione *ex situ* per le specie vegetali di interesse conservazionistico che prevedano la moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal sito ai fini di rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti; il piano dev'essere redatto seguendo le linee guida ministeriali o protocolli internazionali e sottoposto ad autorizzazione del Soggetto Gestore sentito il parere vincolante del Centro di Referenza Regionale competente.

- q) adeguata informazione e messa a disposizione di cartografia della Rete Natura 2000 da parte degli Istituti venatori (comprensori alpini, ambiti territoriali di caccia, aziende faunistico venatorie, aziende agriturismo venatorie) ai cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria sul territorio di competenza;
- r) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi;
- s) realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni animali sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse nelle categorie di specie minacciate delle liste rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
- t) individuare la viabilità secondaria, con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato, e regolamentarne il transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, nell'ambito del piano di gestione o a cura del soggetto gestore, fatti salvi i diritti del soggetto proprietario e gestore della strada;
- u) porre in essere, per i soggetti gestori dei siti Natura 2000, tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza dei siti sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;
- v) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi a tutte le specie oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
- w) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza riferiti a piani e progetti, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
- x) individuare i corridoi ecologici per le principali specie di interesse conservazionistico e promuovere interventi gestionali per il mantenimento della loro funzionalità.
- y) misure di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione causato dalle linee elettriche già esistenti; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi elicord o nell'interramento dei cavi. In particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
- z) misure di prevenzione del rischio di collisione causato da cavi e dalle funi degli impianti di risalita e delle teleferiche;
- aa) sfalcio dei prati seguendo un percorso centrifugo e la trebbiatura delle colture di cereali vernini praticato attraverso modalità e tempi compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti;
- bb) utilizzo di dissuasori di collisione per l'avifauna sugli edifici esistenti e limitazioni alla costruzione di nuove strutture con superfici vetrate o riflettenti esposte al rischio di collisione;
- cc) accordi con i gestori dei comprensori sciistici per la pratica dello sci compatibile (stazioni ecosostenibili);
- dd) attività volte a rendere compatibile con la conservazione di specie e habitat naturali la pratica dello sci-alpinismo, dello sci di fondo, delle racchette da neve, dello sci fuori pista e di qualsiasi altra attività sportiva o escursionistica su terreno innevato, se necessario individuando itinerari preferenziali o obbligatori, delimitando le aree maggiormente sensibili, promuovendo iniziative di sensibilizzazione dei praticanti gli sport invernali;
- ee) programmazione e realizzazione, in accordo con il soggetto gestore, a cura degli ambiti

territoriali di caccia e dei comprensori alpini, delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristiche venatorie, degli interventi di miglioramento ambientale volti al mantenimento delle popolazioni in un favorevole stato di conservazione con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, secondo le indicazioni della normativa statale e regionale in materia;

ff) acquisire la proprietà/disponibilità di aree per la tutela e gestione dell'habitat e/o il ripristino della continuità ecologica.

2. Nel Sito sono da promuovere le seguenti attività, previo l'assenso del soggetto gestore fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) interrimento di cavi o di reti tecnologiche aeree;
- b) porre in essere, in presenza di specie alloctone con comportamento invasivo anche potenziale nel sito (flora, fauna terrestre e acquatica di cui all'Allegato B o altre di riconosciuto comportamento invasivo), piani e programmi per la prevenzione della loro diffusione e, in particolare nel caso delle specie più problematiche contrassegnate nell'Allegato B, finalizzati al controllo/eradicazione;
- c) favorire la riconversione delle colture intensive in habitat inseriti nell'All. I della Direttiva Habitat.

Art. 6

(Monitoraggi e piani di azione)

1. Il Soggetto Gestore, in applicazione degli articoli 10 e 12 e dell'Allegato V della Direttiva Uccelli, dell'articolo 7 del D.P.R. 357/1997 e degli articoli 47 e 48 della l.r. 19/2009:

- a) raccoglie, secondo i dettami delle linee guida regionali, i dati relativi alle specie inserite negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, nonché delle altre specie di particolare interesse conservazionistico (All. A tabella 2), li inserisce nelle Banche Dati Naturalistiche Regionali;
- b) conduce con criteri scientifici il monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario, seguendo le linee guida regionali, al fine di individuare eventuali cambiamenti nella dinamica delle popolazioni e dei parametri ambientali;
- c) valuta periodicamente lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui alla lettera a) anche in relazione alla qualità dei loro habitat; in base ai dati dei monitoraggi potranno essere opportunamente adeguate le misure di conservazione sito-specifiche;
- d) collabora alla predisposizione di piani d'azione regionali finalizzati all'individuazione di opportune misure di gestione e conservazione di particolari specie o gruppi di specie;
- e) attua programmi e azioni volte a contenere o ridurre gli impatti delle specie alloctone sugli ecosistemi con misure di informazione, prevenzione e contenimento;
- f) individua idonee forme incentivanti volte a favorire l'accesso alle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, per facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione;
- g) il soggetto gestore predisporre dei piani di monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle tendenze dinamiche degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico secondo le modalità di cui all'Allegato A Tabella 3.

TITOLO III

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1160023 – “ COLLE DELLA LOMBARDA - VALLONE DI ORGIALS”

Art. 7

(Ambito di applicazione)

1. Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per il Sito della Rete Natura 2000 IT1160023 “Vallone di Orgials – Colle della Lombarda” , così come descritte nell'Allegato A.
2. In funzione della presenza significativa, all'interno del Sito della Rete Natura 2000 IT1160023 “Vallone di Orgials – Colle della Lombarda” , di tipologie ambientali di cui all'Allegato A, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure di conservazione.
3. Fatto salvo quanto già previsto nei Titoli I, II, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle seguenti misure non sono sottoposti alla procedura della valutazione di incidenza.

CAPO I: Ambienti forestali

Art. 8

(Disposizioni generali)

1. Negli ambienti forestali del sito, fino all'approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all'art. 12 della l.r. 4/2009, che abbia espletato la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 44 della l.r. 19/2209, si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR n.54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., le presenti Misure di Conservazione sitospecifiche ed il piano di gestione eventualmente approvato dal soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.
2. Il Piano Forestale Aziendale, oltre a quanto previsto dall'Art. 1 commi 3 e 4 e dall'Art. 2 comma 5, è integrato dalle presenti misure di conservazione sito specifiche per eventuali aspetti non normati all'interno del Piano stesso.

Art. 9

(Divieti)

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT1160021 “Gruppo del Tenibres” è vietato:
 - a) effettuare il trattamento a tagli successivi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati;
 - b) effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si è sviluppato il popolamento, fatte salve sistemazioni idrogeologiche da realizzare in accordo con il soggetto gestore secondo le tecniche di ingegneria naturalistica ovunque possibile;
 - c) transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;
 - d) percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle

- eventuali vie di esbosco;
- e) l'apertura di vie di esbosco temporanee per trattori senza l'assenso del soggetto gestore.
 - f) il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore;
 - g) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat (brughiere, molinieti, cespuglieti, praterie, zone umide, etc.);

Art. 10
(Obblighi)

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT1160021 "Gruppo del Tenibres" si applicano i seguenti obblighi:
 - a) per ogni tipo di habitat forestale presente nel sito con superfici significative, nei boschi di proprietà o disponibilità pubblica sono individuate almeno una "isola di senescenza" da cui sono esclusi interventi forestali a tempo indefinito; la somma di tali aree deve avere una superficie complessiva non inferiore al 5% della superficie dell'habitat presente nel Sito e ogni area deve avere superficie non inferiore all'ettaro;
 - b) nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 1 ettaro, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;
 - c) nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;
 - d) nelle fustaie coetanee trattate con tagli a buche, la superficie massima della singola buca è pari a 2000 metri quadri;
 - e) le fustaie disetanee sono trattate con tagli a scelta colturali, con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; l'estensione delle superfici percorribili nella stessa annata silvana non può superare il 25 per cento della superficie di ciascun ambiente all'interno del Sito;
 - f) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto i castagneti;
 - g) i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati secondo i disposti della lettera c) dell'articolo 32 delle presenti misure di conservazione;
 - h) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna dal 1° maggio al 15 luglio. Periodi diversi potranno essere indicati nel piano di gestione;
 - i) i boschi e i singoli alberi in corrispondenza o al ciglio di pareti rocciose, forre, versanti rupicoli con emergenze del substrato roccioso su più del 50 per cento della superficie di intervento sono lasciati in evoluzione libera;
 - j) in tutti gli interventi selvicolturali valorizzare le specie arboree autoctone localmente meno rappresentate o sporadiche (Allegato C);
 - k) nel corso degli interventi forestali, effettuare azioni di controllo selettivo o eradicazione di specie legnose esotiche invasive elencate nelle Black list approvate con DGR 23/2975 del 29/02/2016 e s.m.i.
 - l) gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario di estensione inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno

solare, e condotti secondo le modalità previste dalle presenti misure di conservazione sono soggetti ad assenso del soggetto gestore (silenzio assenso), fatto salvo l'eventuale espletamento della Valutazione di incidenza, in tutti gli altri casi sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza;

- m) i capitolati per la vendita di lotti boschivi pubblici, per la concessione in affitto di superfici forestali e i regolamenti comunali per l'esercizio degli usi civici devono essere coerenti e coordinati con le presenti misure di conservazione.

2. Tutti i tipi di intervento sono condotti secondo le seguenti modalità:

- a) è rilasciato all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenente a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;
- b) è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
- c) è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- d) sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- e) in tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante non sono conteggiate per determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale;
- f) è mantenuta una quantità di alberi morti (in piedi o al suolo), a diversi stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 2500 mq. Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si applicano le norme di cui al successivo comma 3.

3. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento ed eventuali prescrizioni del soggetto gestore qualora più restrittive, negli ambienti forestali dei siti della Rete Natura 2000 IT1160021 "Gruppo del Tenibres", è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39 del vigente regolamento forestale, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica;
- b) gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 del vigente regolamento forestale, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare e per quelli previsti dai piani di intervento straordinari di l'abbattimento o lo sgombero di piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il 20 per cento della necromassa presente previo assenso del
- c) la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali in altra destinazione o qualità di coltura;
- d) l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco;
- e) la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario;
- f) gli interventi selvicolturali nelle aree interessate dalla presenza del gallo forcello di cui

all'articolo 42, comma 2, lettera a).

Art. 11

(Attività da promuovere e buone pratiche)

4. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) gli interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
 - b) il mantenimento di una quantità di grandi alberi, anche deperienti, in misura non inferiore al 10 per cento della massa complessiva del popolamento;
 - c) anche su proprietà privata l'individuazione e il mantenimento a tempo indeterminato di aree boscate non soggette a interventi selvicolturali, compresa la rimozione di necromassa in piedi e al suolo, da sottoporre a monitoraggio periodico;
 - d) in carenza di necromassa quali-quantitativamente adeguata, in piedi e al suolo, effettuare interventi volti a far morire in piedi o abbattere alberi idonei con diametro > 30 cm;
 - e) la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali, con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10 per cento della superficie boscata;
 - f) il ripristino naturalistico di muretti a secco;
 - g) nei cantieri forestali l'impiego di sistemi di esbosco a ridotto impatto, quali risine e le gru a cavo, in alternativa allo sviluppo di nuova viabilità forestale;
 - h) nelle sistemazioni idraulico-forestali, privilegiare l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica;
 - i) incentivare la certificazione di gestione forestale sostenibile e responsabile secondo gli standard internazionali (PEFC, FSC);
 - j) rilevamenti fenologici sulle specie di interesse conservazionistico;
 - k) gestione forestale che permetta la presenza di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento.

Art. 12

(Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

1. La scelta degli alberi di interesse conservazionistico per la fauna deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
 - a) alberi di maggior diametro di specie autoctone proprie della flora del luogo, con nidi di picidi; a parità di diametro dare priorità a esemplari appartenenti a specie a lento accrescimento;
 - b) alberi di specie autoctone proprie della flora del luogo, con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi quali: fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici; lembi di corteccia sollevata; fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale con diametro pari ad almeno 15 millimetri. Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro; a parità di diametro dare priorità a esemplari appartenenti ad altre specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;

- c) alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del luogo; a parità di diametro dare priorità a quelli appartenenti ad altre specie a lento accrescimento;
 - d) alberi con nidi di picidi. Scegliere gli esemplari di maggior diametro o, a parità di diametro, a quelli nati da seme;
 - e) castagni con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b). Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
 - f) castagni di diametro maggiore, con priorità per quelli nati da seme;
 - g) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, con nidi di picide; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di diametro simile, gli esemplari nati da seme;
 - h) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, caratterizzati da diametro superiore a 25 centimetri e con caratteristiche (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b); fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
 - i) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, scelti tra quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, nati da seme.
2. Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito devono essere individuati permanentemente con modalità da concordare con il Soggetto Gestore e georeferenziati dal Soggetto Gestore per gli interventi soggetti alla comunicazione semplice e dal proponente per quelli con progetto di taglio da autorizzare. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari così individuati deve essere allegato allo studio d'incidenza o, per gli interventi per i quali questo non sia necessario, al progetto di intervento di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento forestale regionale o alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del vigente Regolamento forestale regionale per gli interventi previsti dai piani forestali aziendali.

Art. 13

(Norme per le Faggete (Faggeti dell'Asperulo-Fagetum – 9130)

1. Divieti:
- a) attuare forme di governo e trattamento che prevedano la costituzione o il mantenimento di cedui e/o fustaie coetanee su superfici accorpate di oltre 2 ettari per i cedui e di 0,5 ettari per le fustaie;
 - b) prelevare portaseme di faggio, di abeti e di latifoglie mesofile nei diradamenti e nei tagli di avviamento a fustaia; in popolamenti con meno di 10 soggetti ad ettaro adulti fruttificanti il divieto è esteso a tutti gli interventi;
 - c) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, entro i 20 m dal perimetro della stazione o habitat, in presenza di particolari specie di interesse conservazionistico segnalate dal Centro per la Biodiversità Vegetale (EAM)*;
2. Obblighi:
- a) le fustaie, sono trattate a tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi fino a 1000 metri quadri, con periodo di curazione minimo di 10 anni e prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione;
 - b) per interventi nei cedui, la conversione a fustaia o al governo misto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 lettera a)
 - c) per il governo misto, la superficie massima delle tagliate è pari a 5 ettari, il turno

minimo è di 25 anni e andranno rilasciate prioritariamente, se presenti, le latifoglie mesofile, l'abete bianco e l'abete rosso, fatto salvo quanto previsto agli articoli 10 e 12 delle presenti *Misure di Conservazione sitospecifiche*. Nel caso in cui la componente a ceduo abbia un'età superiore ai 30 anni, è obbligatoria la conversione a fustaia.

- d) altre forme di governo e trattamento potranno essere condotte solo su superfici non superiori al 25 per cento dell'habitat e se previste nel piano di gestione del sito o in un piano forestale redatto ai sensi della L.r. 4/09 art. 12 sottoposto a V.I.
 - e) ai limiti superiori del bosco e per una profondità di 10 metri ai margini esterni del bosco deve essere mantenuta una fascia a evoluzione monitorata conservando anche esemplari molto ramosi;
 - f) in presenza di tasso, agrifoglio è obbligatorio il governo a fustaia mettendo progressivamente in luce i sempreverdi presenti e la loro rinnovazione;
 - g) evoluzione monitorata per faggete a ceduo invecchiato altimontane ad acero di monte o mesoxerofile;
 - h) conservare almeno il 10 per cento della superficie dei popolamenti trattati a evoluzione libera, distribuita in condizioni stazionali rappresentative o in condizioni più fragili o cotonali.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) avviamento a fustaia per evoluzione naturale nelle faggete mesoxerofile;
 - b) rinfoltimento o impianto di abete bianco e latifoglie mesofile nelle stazioni idonee per le diverse specie, a partire da materiale di propagazione autoctono in carenza di portaseme locali, con adeguate protezioni da ungulati ove necessario;
 - c) incentivare attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in vivaio delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
 - d) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti l'habitat.

Art. 14

(Norme per i Castagneti (Boschi di Castanea sativa - 9260))(Cod. Palearctic 41.90)

1. È vietato:
- a) prelevare i portaseme di altre specie autoctone presenti con meno di 25 soggetti ad ettaro;
 - b) abbattere o indebolire i castagni da frutto con diametro >70 centimetri, anche se deperienti o morti, fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica incolumità.
2. Obblighi:
- a) la gestione secondo quanto previsto dai seguenti punti, indipendentemente dalla forma di governo e trattamento:
 - b) turno minimo di 20 anni,
 - c) non è fissato un turno massimo,
 - d) nei tagli di maturità devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 30 per cento della copertura e fino al 10 per cento di copertura della betulla. Qualora la copertura delle altre specie sia inferiore al 30 per cento è necessario il rilascio di castagni a gruppi fino al raggiungimento del 30 per cento,
 - e) i tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando al termine dell'intervento una copertura superiore al 50 per cento,
 - f) le epoche di intervento sono quelle dei cedui;

- g) nei popolamenti degradati da incendio, galaverna e agenti patogeni o inseriti in stazioni non idonee alla specie, in cui non sussistono soggetti stabili che consentano di rispettare le norme di cui ai precedenti punti, è ammessa la rigenerazione delle ceppaie di castagno con polloni deperiti, previo parere di conformità del soggetto gestore.
 - h) mantenere gli alberi di grandi dimensioni.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) mantenimento delle pratiche colturali nei popolamenti da frutto;
 - b) diradamenti dei polloni intercalari da effettuarsi almeno ogni 10 anni per differenziare gli assortimenti;
 - c) contenimento attivo e sgombero delle specie esotiche o estranee all'ambiente, anche non in grado di rinnovarsi;
 - d) assistenza alla rinnovazione da seme di castagno e delle altre latifoglie autoctone stabili, con sfollo dei polloni di castagno concorrenti e anche con rinfoltimenti.
 - e) incentivazione economica di interventi fitosanitari
 - f) cartografia dei castagneti attualmente degradati;
 - g) monitoraggi floristico-vegetazionali sulle dinamiche e sullo stato fitosanitario dei popolamenti;
 - h) mantenimento delle fasce ecotonali;
 - i) incentivare attività di conservazione in banca del germoplasma delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;

Art.15

(Norme per i boschi di larice e/o pino cembro (Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra) – 9420)

1. Divieti:
- a) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 ettaro;
 - b) pascolo in ambiti con rinnovazione di altre specie forestali stabili individuati e cartografati dal soggetto gestore.
 - c) Realizzare nuova viabilità;
2. Obblighi:
- a) l'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza per interventi selvicolturali a carico di formazioni del piano subalpino inferiore (oltre 1600 m s.l.m.)
 - b) l'evoluzione monitorata per le formazioni del piano subalpino superiore (oltre 2000 m s.l.m.). Sono consentiti interventi in caso di popolamenti instabili previo espletamento della procedura di valutazione di incidenza, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera h)
 - c) l'evoluzione monitorata per le formazioni rupicole del piano subalpino (oltre 1.600 m s.l.m.), dei ghiaioni e di greto;
 - d) l'evoluzione monitorata per i lariceti radi (con copertura inferiore al 50 per cento) e per le cembrete subalpine salvo diversa previsione del piano di gestione o di progetti del soggetto gestore; nelle superfici ritenute idonee al pascolamento dal soggetto gestore, l'unico periodo di utilizzazione consentito deve essere precoce, entro il 31 luglio, e il carico mantenibile deve essere calcolato con valore pastorale 5.

- e) per i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) puri (con copertura del larice superiore al 90 per cento) la gestione con tagli a buche sino a 3.000 metri quadri o in alternativa con taglio a scelta colturale, anche per gruppi fino a 1.000 metri quadri e con una ripresa non superiore al 30 per cento della provvigione; il periodo di curazione ovvero il taglio di buche adiacenti a quelle aperte per la rinnovazione non deve essere inferiore a 15 anni;
 - f) per le cembrete montane e i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) misti (con copertura del larice inferiore al 90 per cento) la gestione con tagli a scelta colturali per gruppi fino a 1000 metri quadri o a tagli per collettivi, con una ripresa non superiore al 25 per cento della provvigione ed un periodo di curazione non inferiore a 20 anni
 - g) in tutti gli interventi devono essere valorizzate le specie arboree meno rappresentate o sporadiche di cui all'allegato C e mantenuti gli alberi di grandi dimensioni;
 - h) ai limiti superiori del bosco deve essere mantenuta una fascia di almeno 100 metri di dislivello a evoluzione libera conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti;
 - i) ai margini del bosco deve essere mantenuta una fascia di profondità pari almeno a 20 m, a evoluzione libera, conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) arricchimento della composizione con specie localmente idonee rare o scomparse per pregressa gestione (pino cembro, abete bianco, abete rosso, sorbo degli uccellatori)
 - b) sospensione del pascolo, eventuali scarificature della cortice erbosa e ove necessario messa a dimora;
 - c) riduzione dell'uniformità dei popolamenti monoplani con interventi selvicolturali mirati a diversificare la struttura verticale;
 - d) aggiornamento, ogni 10 anni, della cartografia dell'habitat;
 - e) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti l'incidenza del pascolamento sull'evoluzione dei popolamenti;
 - f) controllo delle specie strutturanti l'habitat, indicatrici e specie target.

Art.16

(Norme per i boschi alluvionali di ontano bianco (91E0))*

1. E' vietato:
- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
 - b) effettuare operazioni di concentramento e esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;
 - c) qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli finalizzati a migliorare o mantenere l'habitat in uno stato di conservazione soddisfacente, concordati con il Soggetto Gestore o previsti dal Piano di Gestione
2. E' obbligatorio:
- a) in caso di moria del popolamento, eventuali interventi devono rilasciare almeno il 50 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;
 - b) negli alneti di ontano bianco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32 delle presenti *Misure di Conservazione sito-specifiche*, in caso di senescenza generalizzata è ammessa la ceduzione, su superfici fino a 5.000 metri quadrati, non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato dall'intervento; si mantengono i portaseme,

anche di altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
- b) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
- c) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- d) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforbie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- e) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

CAPO II - Ambienti aperti

Art. 17

(Disposizioni generali)

1. Negli habitat aperti con presenza di specie di interesse conservazionistico o di rilevante importanza per la conservazione degli habitat, segnalate dal Centro per la Biodiversità Vegetale, il soggetto gestore può interdire lo svolgimento di attività (pasciamento, sfalci, decespugliamenti, tagli, trasemine, ecc.) fino alla fruttificazione o disseminazione delle specie medesime.

Art. 18

(Divieti)

1. Negli ambienti aperti del sito Rete Natura 2000 IT1160023 "Vallone di Orgials-Colle della Lombarda" è fatto divieto di:
 - a) abbattere esemplari arborei isolati di grandi dimensioni (diametro superiore ai 50 cm), anche senescenti, deperienti o con cavità, fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica incolumità, che dovranno essere accertati mediante analisi VTA su incarico del proponente l'abbattimento;
 - b) taglio di alberi di specie autoctone al di sopra del limite del bosco;
 - c) in prossimità delle pareti su cui nidificano uccelli rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) e notturni (Strigiformi) individuate e cartografate dal soggetto gestore, realizzare nuove linee elettriche e il passaggio di cavi sospesi. La posa e l'esercizio di linee a cavo temporanee è consentita dal 1° agosto al 30 novembre;
 - d) praticare il pasciamento continuo libero per tutte le specie e le categorie di bestiame;
 - e) affittare, concedere, gestire le alpi pascolive in difformità alle presenti misure di conservazione;
 - f) interrompere strade o sentieri con recinzioni anche temporanee, salvo il caso in cui siano predisposti degli attraversamenti facilitati delle recinzioni;

- g) decollo, atterraggio, sbarco di persone e sorvolo a quote inferiori ai 500 metri dal suolo con aeromobili a motore per finalità turistico-sportive salvo diversa prescrizione prevista dal piano di gestione o specifica deroga rilasciata dal soggetto gestore condizionata all'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- h) avvicinamento mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata, e qualunque altra modalità, tra il 1° dicembre e il 31 luglio, alle pareti individuate e cartografate dal soggetto gestore, su cui nidificano specie di uccelli coloniali (Gracchio corallino), rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) o notturni (Strigiformi);
- i) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati da ambienti di interesse conservazionistico. L'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente e sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o sottoposti a parere vincolante da parte del competente Settore regionale.

Art. 19
(Obblighi)

1. Negli ambienti aperti del sito della Rete Natura 2000 IT1160023 "Vallone di Orgials-Colle della Lombardia" si applicano i seguenti obblighi:

- a) gli alpeggi pubblici e privati devono essere affittati sulla base di capitolati conformi a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, dal Piano di gestione pastorale del Sito eventualmente vigente e da progetti di conservazione e gestione promossi dal Soggetto gestore, prevedendo una gestione ordinaria di cotiche e strutture idonea a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli ambienti pascolivi, e più in dettaglio carichi e composizione delle mandrie o greggi, epoche e tecniche di pascolamento, ivi compresa la rotazione delle aree di pernottamento e la gestione delle deiezioni, applicazione di tecniche d'irrigazione e regimazione delle acque. Eventuali variazioni della gestione alpicolturale rispetto alle indicazioni del Piano pastorale del Sito eventualmente vigente, ivi compreso l'inserimento di nuove superfici pascolabili non contemplate originariamente dal Piano, dovranno essere di volta in volta concordate con il Soggetto gestore;
- b) Il periodo di monticazione effettivo, previsto nei capitolati e nei contratti di affitto delle alpi pascolive deve essere conforme al Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)" e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite dal soggetto gestore in funzione delle esigenze di conservazione di habitat e specie di cui all'allegato A Tabella 2;
- c) i carichi consentiti (minimi, massimi e consigliati) e le modalità di utilizzo per le superfici di nuova introduzione al pascolamento sono determinati sulla base della carta vegetazionale del Sito e nel rispetto dei parametri e degli obiettivi di conservazione di cui alle presenti Misure di conservazione;
- d) il Soggetto gestore trasmette i dati di cui alle precedenti lettere ai Settori regionali ed ai soggetti proprietari o detentori delle alpi pascolive interne al Sito che ne facciano richiesta;
- e) l'affittuario e/o il concessionario delle superfici pascolive devono adottare o disporre l'adozione di forme efficaci di prevenzione per il contenimento dei danni da predazione da canidi a carico del bestiame domestico (presenza in alpe di addetti, allestimento di recinzioni e/o fladry, impiego di cani da guardiania e/o dissuasori);

- f) l'affittuario od il concessionario delle superfici pascolive devono gestire o disporre una gestione del pascolo e del bestiame volte a minimizzare il rischio di predazione, evitando gli spostamenti del bestiame tra i vari settori di alpeggio nelle ore serali e/o notturne;
- g) messa in sicurezza, su richiesta del soggetto gestore, delle linee elettriche e dei cavi sospesi già esistenti per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione.

Art. 20

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Negli ambienti aperti del sito della Rete Natura 2000 IT1160023 "Vallone di Orgials-Colle della Lombarda" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) il mantenimento e il recupero di prati permanenti e prati pascolo anche attraverso le attività agro-silvo-pastorali senza entrare in contrasto con gli obiettivi di conservazione di altri habitat di interesse comunitario di elevato interesse conservazionistico nel sito o particolarmente rappresentativi e previo assenso del soggetto gestore;
 - b) il ripristino o la creazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi tradizionali (es. muretti a secco);
 - c) in caso di invasione di nitrofile, lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
 - d) utilizzare per gli inerbimenti e le trasemine, nell'ambito di interventi di ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sementi autoctone ottenute da "siti di raccolta" secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 148 "Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale";
 - e) rilevamenti fenologici sulle specie di interesse conservazionistico;
 - f) redazione da parte del soggetto gestore, ed approvazione quale stralcio del piano di gestione, di un piano pastorale che definisca il carico zootecnico e i turni di pascolo in funzione della composizione floristica e della componente faunistica

Art. 21

(Norme per le lande alpine e boreali- 4060)

1. Divieti:

- a) abbruciamenti di materiale vegetale, come da normativa regionale vigente;
- b) negli arbusteti nani culminali (Cod. Paleartic 31.41): stazionamento, collocazione di aree di riposo, transito ripetuto di animali domestici e pascolamento nel periodo antecedente il 15 agosto;
- c) pascolamento nei rodoreti e ginepreti primari (vegetazione chiusa).

2. Obblighi:

- a) negli arbusteti nani culminali: pascolamento tardivo con carico mantenibile calcolato con valore pastorale non superiore a 5;
- b) nei rodoreti e ginepreti secondari (vegetazione aperta, praterie colonizzate) la cui evoluzione è prevista nel piano di gestione o autorizzata dal soggetto gestore, l'utilizzo pascolivo deve essere estensivo, con carico mantenibile calcolato con valore pastorale non superiore a 7;
- c) nei rodoreti e ginepreti secondari (vegetazione aperta, praterie colonizzate), ove sia

autorizzato dal soggetto gestore il mantenimento del mosaico vegetazionale: pascolamento precoce, da effettuare nel periodo antecedente il 31 luglio, con un solo ciclo di utilizzazione; il piano di pascolamento deve prevedere un carico mantenibile massimo calcolato con valore pastorale non superiore a 9.

- d) gli alneti secondari, aperti, e i mugheti aperti, entrambi di colonizzazione delle praterie subalpine e dei rodoreti, su substrato siliceo, non sono considerati di interesse comunitario, ma per la loro commistione con i rodoreti secondari ne condividono gli obblighi.

3. Attività da promuovere e buone pratiche:

- a) operazioni di rafforzamento delle popolazioni di specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- b) apposizione di segnaletica atta a favorire l'individuazione della rete sentieristica da parte degli escursionisti;
- c) studi di approfondimento sulla caratterizzazione fitosociologica dell'habitat;
- d) controllo delle specie strutturanti l'habitat, indicatrici e specie target;
- e) ricerche sul campo per precisare i limiti dell'areale di distribuzione e le diverse caratteristiche stagionali dell'habitat;
- f) approfondimenti sulle comunità briofitiche e licheniche presenti.

Art. 22

(Norme per le boscaglie subartiche di Salix spp – 4080)

1. Divieti:

- a) effettuare bonifiche idrauliche, nuove captazioni idriche permanenti in acque lotiche, modifiche dell'ambiente fluviale (arginature, riprofilature, canalizzazioni, ecc.) e del regime idrico, salvo interventi dovuti alla tutela della pubblica incolumità;
- b) transito ripetuto, stazionamento concentrato o collocazione di aree di riposo di animali domestici, in corrispondenza dell'habitat;
- c) apertura di sentieri o piste forestali.

2. Obblighi:

- a) pascolo estensivo controllato, pascolamento precoce, con carico mantenibile calcolato con valore pastorale non superiore a 7, salvo eventuali divieti su superfici previste nel piano di gestione e/o individuate e cartografate dal soggetto gestore, che custodiscono specie di interesse conservazionistico.

3. Attività da promuovere e buone pratiche:

- a) controllo della ricolonizzazione arborea, con eventuali tagli selettivi di specie legnose;
- b) ricerche sul campo per precisare i limiti dell'areale;
- c) controllo delle specie strutturanti l'habitat, indicatrici e specie target;
- d) studi di approfondimento sulla caratterizzazione fitosociologica dell'habitat.

Art.23

(Praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6150 - 6230))*

1. Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- b) effettuare più di due turni di pascolo annuali.

2.Obblighi:

- a) Adottare tecniche di pascolo turnato, guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo, fino ad un massimo di cinque notti con una superficie di almeno 3 mq/capo ovino e 6 mq/capo bovino;
- b) Stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere ed evitare concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.
- c) Sulle superfici individuate e cartografate dal soggetto gestore, valgono le seguenti disposizioni:

1) praterie dell'habitat 6150:

- a) nelle aree individuate dal soggetto gestore, fatte salve altre disposizioni, il pascolamento deve essere effettuato entro il 31 luglio sulle superfici ubicate ad un'altitudine inferiore a 1800 s.l.m., prioritariamente nelle aree invase dagli arbusteti. Sulle superfici oltre i 1800 m.s.l. il pascolamento deve svolgersi successivamente al 31 luglio;
- b) nei festuceti (Cod. Palearctic 36.33.30) a vegetazione aperta: pascolamento tardivo, con carico mantenibile calcolato con valore pastorale non superiore a 13, ridotto a 7 con elevata presenza di suolo nudo e rocciosità e/o pendenza rilevante;
- c) nei festuceti (Cod. Palearctic 36.33.30) a vegetazione chiusa: pascolamento tardivo, con carico mantenibile calcolato con valore pastorale non superiore a 15, ridotto a 7 con rilevante presenza di suolo nudo, rocciosità e/o pendenza rilevante; nelle aree individuate dal soggetto gestore con *Patzkea paniculata* invasiva, il pascolamento deve essere precoce, prima della fioritura, per il contenimento della specie;
- d) nei curvuleti (Cod. Palearctic 36.34): pascolamento precoce, con carico mantenibile calcolato con valore pastorale non superiore a 13;
- e) vallette nivali e formazioni subnivali, su substrato siliceo: pascolamento tardivo, con carico mantenibile calcolato con valore pastorale non superiore a 6; il soggetto gestore deve interdire il pascolamento nelle aree di evidente fragilità ambientale, ove rilevate dal Centro per la Biodiversità Vegetale (EAM)*;

2) praterie dell'habitat 6230*:

- a) nelle aree individuate dal soggetto gestore, fatte salve altre disposizioni, il pascolamento deve essere effettuato entro il 31 luglio sulle superfici ubicate ad un'altitudine inferiore a 1800 s.l.m., prioritariamente nelle aree invase dagli arbusteti. Sulle superfici oltre i 1800 m.s.l. il pascolamento deve svolgersi successivamente al 31 luglio. Nelle aree caratterizzate da una specie erbacea o arbustiva predominante, il pascolamento deve svolgersi in condizione di sovraccarico istantaneo, per consentire il prelievo delle specie vegetali meno appetibili e contenere l'invasione arbustiva. Entro 30 m dal perimetro di habitat di zone umide impedire lo stazionamento concentrato, il transito ripetuto e la collocazione di aree di riposo degli animali domestici;
- b) nei nardeti a vegetazione aperta, con rilevante presenza di suolo nudo e rocciosità e/o pendenza rilevante, oppure invasi da arbusteti subalpini, pascolamento con carico mantenibile calcolato con valore pastorale non superiore a 10;

- c) nei nardeti a vegetazione chiusa (scarsa presenza di suolo nudo o rocciosità) o con presenza di leguminose predominanti e ricchi di dicotiledoni, pascolamento con carico mantenibile calcolato con valore pastorale non superiore a 20; impedire lo stazionamento concentrato, il transito ripetuto e la collocazione di aree di riposo degli animali domestici; nelle aree individuate dal soggetto gestore con presenza di *Patzkea paniculata* invasiva, il pascolamento deve essere precoce, prima della fioritura, per il contenimento della specie;
- d) nei nardeti impoveriti, aperti e con predominanza di graminacee a foglia fine e cyperacee, pascolamento anticipato, con carico mantenibile che deve essere calcolato con valore pastorale non superiore a 15;

3. Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale di pascolo che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- b) utilizzo di sistemi di pascolo e di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio, per favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;
- c) in assenza di utilizzazione, ogni 5 anni effettuare una trinciatura o altro controllo meccanico della vegetazione dopo la fruttificazione delle specie di interesse conservazionistico;
- d) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali;
- e) incentivare attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in banca colturale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- f) effettuare interventi di traslocazione di specie strutturanti e/o di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat, per il miglioramento dello stato di conservazione o in presenza di habitat degradati;
- g) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti gli habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, ecc.);
- h) controllo delle specie strutturanti l'habitat, indicatrici e specie target;
- i) campagne di ricerca e monitoraggi delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- j) decespugliamento per contrastare l'insediamento di specie arbustive;
- k) contenimento dell'invasione delle specie erbacee non appetibili;
- l) approfondire le conoscenze sull'impatto del pascolamento;
- m) sulle superfici a nardeto impoverito, invase da arbusti o nei nardeti secondari a *Nardus stricta* predominante: favorire la mandratura, da effettuarsi per un periodo minimo di 3 anni; effettuare sperimentazioni sull'impiego di ammedanti calcici per contrastare l'acidificazione.

Art. 24

(Norme per le bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile – 6430)(Cod. Palearctic 37.70)

1. Divieti

- a) prosciugamento artificiale, anche temporaneo, delle zone umide permanenti; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive;
- b) nuove captazioni permanenti o temporanee per prelievi ad uso potabile e per l'abbeverata del bestiame;

- c) operazioni di bonifica, drenaggi, modifica di attuali captazioni e ogni altra alterazione del reticolo idrico facente parte del bacino idrologico immissario nell'habitat;
 - d) pascolamento, salvo interventi previsti dal soggetto gestore per miglioramenti conservativi dell'habitat;
2. Obblighi
- a) qualsiasi intervento selvicolturale, compreso il concentramento e l'esbosco, deve essere condotto con l'obiettivo di minimizzare l'impatto sull'habitat, qualora individuato dal soggetto gestore, e secondo le indicazioni impartite dallo stesso;
 - b) sulle superfici individuate dal soggetto gestore, contenimento o eradicazione delle specie alloctone invasive;
 - c) non creare aperture in ambiente boschivo che possano modificare lo stato dei luoghi;
 - d) entro il margine boschivo, gli interventi selvicolturali devono prevedere il rilascio degli arbusti tra l'habitat e la formazione arborea.
 - e) nei megaforbieti suprasilvatici, subalpini e alpini (Cod. Palearctic 37.81 e 37.82): evoluzione monitorata;
 - f) gli alneti primari (Cod. Palearctic 31.61) sono da considerare di interesse comunitario in quanto frammisti ai megaforbieti subalpini; per tale motivo ne condividono gli obblighi.
3. Buone pratiche:
- a) Incentivare attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in banca culturale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
 - b) effettuare interventi di traslocazione di specie strutturanti e/o di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat, per il miglioramento dello stato di conservazione o in presenza di habitat degradati;
 - c) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti gli habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, ecc.);
 - d) controllo delle specie strutturanti l'habitat, indicatrici e specie target;
 - e) campagne di ricerca e monitoraggi delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat, prioritariamente di *Chaerophyllum hirsutum* L. subsp. *elegans* (Gaudin) Ces.;
 - f) decespugliatura degli arbusti invasivi negli habitat degradati e sfalcio periodico da effettuare in alternanza annuale sul 50% della superficie di pertinenza dell'habitat.

Art. 25

(Ambienti rupestri (8110, 8220))

1. Divieti:
- a) apertura di cave, prelievi o movimentazioni di detriti e altre attività o interventi che possano incidere sulla vegetazione rupicola;
 - b) abbruciamenti di materiale vegetale;
 - c) apertura di sentieri e piste forestali;
 - d) sci estivo;
 - e) pascolo sulle superfici con presenza di stazioni di specie di interesse conservazionistico;

- f) nell'habitat 8220: attrezzatura ex novo di pareti di roccia per l'arrampicata, la discesa (canyoning) o di vie ferrate in presenza di stazioni di specie floristiche e/o faunistiche rupicole di interesse conservazionistico;
 - g) lo stazionamento concentrato degli animali domestici;
 - h) l'uscita da sentieri, strade militari, anche con eventuale apposizione di segnaletica da parte del soggetto gestore.
2. Obblighi:
- a) destinare gli ambienti rupestri alla loro dinamica naturale; sono fatti salvi gli interventi necessari a stabilizzare pareti o versanti in caso di pericolo di caduta massi incombenti su insediamenti e infrastrutture;
 - b) nell'habitat 8230: evoluzione libera, salvo interventi di decespugliatura e/o taglio di alberi, atti al mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat.
3. Attività da promuovere e buone pratiche:
- a) indagini bibliografiche e campagne di rilevamento sul campo, al fine di aggiornare lo stato delle conoscenze degli habitat e le informazioni nella banca dati floristico-vegetazionale della Regione Piemonte;
 - b) elaborazione di mappe di distribuzione;
 - c) sensibilizzazione e divulgazione sul valore naturalistico e paesaggistico dell'habitat;
 - d) incentivare attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in banca colturale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
 - e) effettuare interventi di traslocazione per il miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat o in presenza di habitat degradati oppure di popolazioni ridotte, previo studi di fattibilità, di specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
 - f) rilevamenti floristico-vegetazionali per la caratterizzazione più approfondita degli habitat;
 - g) cartografia delle aree di presenza dell'habitat, anche se di superficie puntuale o in forma residuale;
 - h) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti gli habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, ecc.);
 - i) controllo delle specie strutturanti l'habitat, indicatrici e specie target;
 - j) campagne di ricerca e monitoraggi delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat, prioritariamente di *Saxifraga pedemontana* All., *Saxifraga retusa* Gouan subsp. *augustana* (Vacc.) D.A. Webb, *Silene cordifolia* All.;
 - k) monitoraggi sugli impatti della frequentazione turistica e sull'incidenza del pascolo nel mantenimento dell'habitat, minacciato di colonizzazione dalle praterie circostanti;
 - l) individuare transiti degli animali in alpeggio al di fuori dell'habitat, tali da consentire il mantenimento della naturale mobilità degli elementi rocciosi;
 - m) individuare percorsi alternativi della rete sentieristica interna all'habitat.

CAPO III - Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 26

(Obblighi generali per i piani di gestione)

1. analisi della compatibilità dei prelievi idrici attuali con la conservazione degli habitat e delle specie;
2. analisi della compatibilità degli scarichi urbani e delle attività produttive con la conservazione degli habitat e delle specie;
3. regolamentare gli accessi alle rive al fine di evitare il degrado della vegetazione riparia, individuando appositi percorsi, anche tramite passerelle; non è ammessa la realizzazione di nuovi percorsi lungo le sponde. Tutto ciò fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera w), riguardante le aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore.

Art. 27

(Divieti)

1. Negli ambienti acque ferme, paludi e torbiere del sito della Rete Natura 2000 IT1160023 "Vallone di Orgials-Colle della Lombarda" è fatto divieto di:
 - a) prosciugamento artificiale, anche temporaneo, delle zone umide permanenti e allagamento permanente delle zone umide temporanee; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive, ovvero di ripristino o miglioramento di habitat (o habitat di specie) di interesse comunitario di maggiore interesse conservazionistico per il sito, sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o previo assenso del soggetto gestore;
 - b) nuove captazioni permanenti o temporanee per prelievi ad uso potabile e per l'abbeverata del bestiame; interventi di bonifica, drenaggi, modifica di attuali captazioni e ogni altra alterazione del reticolo idrico facente parte del bacino idrologico immissario nell'habitat sono soggette ad assenso del soggetto gestore fatto salvo l'eventuale espletamento della valutazione di incidenza;
 - c) eliminazione o taglio della vegetazione autoctona acquatica, galleggiante e sommersa, e della vegetazione ripariale entro una fascia di 10 metri dalla riva dei laghi naturali, salvo specifici progetti o programmi di conservazione del sito autorizzati dal soggetto gestore e per la manutenzione di altre infrastrutture autorizzate (passerelle, pontili..);
 - d) navigazione a remi; sono fatti salvi motivi di monitoraggio e ricerca previo assenso del soggetto gestore;
 - e) utilizzare e spandere effluenti zootecnici (liquami e letami), in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide;
 - f) svolgere attività turistico – ricreative e campeggio occasionale entro i 20 m dal perimetro degli habitat;
 - g) accesso incontrollato alle sponde attraverso la vegetazione palustre durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1° marzo – 31 luglio)

Art. 28

(Obblighi)

1. Negli ambienti di acque ferme, paludi e torbiere del sito della Rete Natura 2000 IT1160023 "Vallone di Orgials-Colle della Lombarda" è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:
 - a) rinnovi di concessione per prelievi idrici permanenti nei laghi;

- b) nuove captazioni idriche ad uso potabile nei laghi;
 - c) rinnovo di concessioni per prelievi idrici in paludi e zone umide permanenti e temporanee;
 - d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi;
 - e) nuove autorizzazioni di scarichi derivanti da agglomerati urbani e di scarichi civili e assimilati, con l'esclusione di quelli domestici;
2. I piani di pascolamento delle praterie comprese nella rete idrologica immissaria di ambienti di acque ferme, paludi e torbiere del sito devono prevedere un carico mantenibile minimale, calcolato con valore pastorale non superiore a 15.

Art. 29

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Negli ambienti di acque ferme, paludi e torbiere del sito della Rete Natura 2000 IT1160023 "Vallone di Orgials-Colle della Lombarda" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) la razionalizzazione dei percorsi lungo le sponde eliminando o deviando quelli non compatibili con le finalità di conservazione del sito;
 - b) la creazione e/o manutenzione di fasce tampone senza lavorazioni del suolo per almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda degli specchi d'acqua;
 - c) la riduzione dell'utilizzo fertilizzanti nelle colture insistenti sui bacini lacustri, anche sostituendo le colture in atto con altre meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
 - d) l'impiego in agricoltura di approcci e tecniche alternative non chimiche all'utilizzo di prodotti fitosanitari;
 - e) l'eliminazione o la riduzione delle captazioni idriche per ripristinare un adeguato stato di conservazione degli ecosistemi acquatici;
 - f) il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
 - g) il mantenimento o il ripristino della vegetazione autoctona sommersa, natante ed emersa dei terreni circostanti l'area umida;
 - h) gli interventi volti al mantenimento, al ripristino, all'ampliamento e alla creazione delle zone umide e della vegetazione di ripa;
 - i) il mantenimento delle aree di esondazione a pendenza ridotta e ristagno idrico temporaneo;
 - j) il monitoraggio dello stato ecosistemico e idrobiologico dei corpi idrici afferenti agli habitat;
 - k) rilevamenti fenologici sulle specie di interesse conservazionistico ..

Art. 30

(Norme per acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea - 3130)

1. Divieti:
- a) dragaggio delle rive e del fondale degli specchi d'acqua o delle porzioni di laghi che ospitano la cenosi, se non per interventi sulla base di progetti previsti dal piano di

gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;

- b) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;
- c) prosciugamento o trasformazione d'uso dei bacini o laghi che ospitano la cenosi;
- d) immissioni idriche dirette o indirette (utilizzo di effluenti zootecnici in aree di falda affiorante connesse ai laghi, ecc.), contenenti livelli di nutrienti (fosfati, nitrati) superiori a quelli medi lacustri;

2. Buone pratiche:

- a) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti l'incidenza del pascolamento sull'evoluzione dei popolamenti;
- b) attività di conservazione in banca del germoplasma delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- c) operazioni di rafforzamento delle popolazioni di specie di interesse conservazionistico "tipiche" dell'habitat;
- d) apposizione di segnaletica atta a favorire l'individuazione della rete sentieristica da parte degli escursionisti;
- e) ricerche sul campo per precisare i limiti dell'areale e le diverse caratteristiche stazionali dell'habitat;
- f) aggiornamento della cartografia delle aree di presenza dell'habitat;
- g) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti gli habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, stato delle popolazioni, ecc.);
- h) controllo delle specie strutturanti l'habitat, indicatrici e specie target;

CAPO IV - Ambienti delle acque correnti

Art. 31

(Divieti)

- 1. Negli ambienti di acque correnti del sito della Rete Natura 2000 IT1160023 "Vallone di Orgials-Colle della Lombardia" è fatto divieto di:
 - a) alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico;
 - b) uso di erbicidi e di pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, canali e fossati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2 lettera b) relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive;
 - c) intervenire con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea nell'arco dello stesso anno su entrambe le sponde dei corsi d'acqua, canali e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito, che definisce altresì le modalità di alternanza nello spazio e nel tempo dei suddetti interventi, tenuto conto anche delle esigenze idrauliche e agronomiche;
 - d) accedere alle aree di nidificazione di uccelli di greto in periodo riproduttivo, laddove individuate e segnalate, eventualmente anche cartograficamente, dai soggetti gestori in relazione alla localizzazione dei siti riproduttivi;

- e) realizzare interventi di rettificazione e canalizzazione dell'alveo, fatta salva la tutela della pubblica incolumità e la difesa di insediamenti e infrastrutture. In tal caso gli interventi di protezione dovranno avvenire in misura compatibile con il mantenimento e la tutela dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e mediante l'impiego, in via prioritaria, di tecniche di ingegneria naturalistica;
- f) accedere ad aree con accesso regolamentato in difformità alle disposizioni gestionali stabilite.

Art. 32
(*Obblighi*)

1. Negli ambienti di acque correnti del sito della Rete Natura 2000 IT1160023 " Vallone di Orgials-Colle della Lombarda si applicano i seguenti obblighi:
 - a) in caso di rifacimento di manufatti esistenti o progettazione e realizzazione di nuove barriere e opere spondali, longitudinali o trasversali attraversamenti di strade e altre infrastrutture che causino una interruzione alla libera movimentazione della fauna ittica o una modificazione della struttura naturale dell'alveo, è obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.), la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione;
 - b) opere di difesa longitudinali e trasversali, interventi di artificializzazione, di risagomatura, di dragaggio e di movimentazione degli alvei sono ammessi unicamente qualora indispensabili ai fini della protezione idraulica di infrastrutture o di insediamenti urbani consolidati e in assenza di soluzioni alternative a minore impatto; in tali casi è comunque obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.) e di compensazione, la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione; si intendono esclusi da tale obbligo gli eventuali interventi di modificazione degli alvei necessari per favorire la riattivazione della dinamica fluviale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b) ed il ripristino della funzionalità di derivazioni irrigue esistenti attuato mediante savanelle;
 - c) la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, intesi come le zone comprese nella fascia A del PAI, per i corsi d'acqua per i quali sono definite, e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come "beni demaniali – ramo acque", si effettua secondo quanto segue:
 1. all'interno dell'alveo inciso:
 - a) il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
 - b) la ceduzione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;
 2. fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda;
 - a) il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 50 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;
 - b) il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo.
 3. fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, negli ambienti forestali sono consentiti i tagli eseguiti in conformità al capo I del titolo IV delle presenti misure di conservazione;
 4. i tagli di cui ai punti 1) e 2) sono effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate nell'arco di almeno 4 anni. Quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i

- tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;
- d) qualsiasi intervento, incluso il concentramento e l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna dal 1° maggio al 15 luglio. Periodi diversi potranno essere individuati nelle misure sitospecifiche o nei piani di gestione. Nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio;
 - e) in corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio di singole piante che possono recare danno alla loro funzionalità.
 - f) creazione e mantenimento di fasce tampone di prato permanente o arboree/arbustive costituite da specie autoctone, evitando le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 5 metri dalla sponda dei corsi d'acqua naturali. La presente disposizione è estesa anche a canali irrigui e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito;
 - g) verifica periodica della qualità delle acque tramite appositi indici biotici.
2. Negli ambienti delle acque correnti del sito della Rete Natura 2000 IT1160023 "Vallone di Orgials-Colle della Lombarda" è necessario espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:
- a) realizzazione di sbarramenti idrici e di interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde, tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, regimazioni, arginature, estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riduzione della superficie di isole ovvero di zone affioranti;
 - b) eventuali interventi sulla vegetazione arborea per motivi idraulici;
 - c) nuovi prelievi idrici, rinnovi di concessioni già esistenti e attività che comportino la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico;
 - d) nuove autorizzazioni di scarichi derivanti da agglomerati urbani e di scarichi civili e assimilati, con l'esclusione di quelli domestici.

Art. 33

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Negli ambienti di acque correnti del sito della Rete Natura 2000 IT1160023 "Vallone di Orgials-Colle della Lombarda" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) interventi di rinaturalizzazione delle sponde e dei corsi d'acqua;
 - b) mantenimento di alberi e arbusti autoctoni, fossati, canalette di scolo, qualora non costituiscono pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali;
 - c) ripristino di fasce ripariali naturali, prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, al fine di favorire l'insediamento di specie di flora e di fauna selvatiche autoctone e di consolidare la funzione di corridoi ecologici dei corsi d'acqua;
 - d) rimozione, da parte dell'utente, delle canalizzazioni e/o delle tubazioni a servizio di scarichi cessati;
 - e) individuazione, da parte del soggetto gestore, di aree con accesso regolamentato, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario;
 - f) contenimento ed eradicazione delle specie vegetali alloctone inserite nell'Allegato B;
 - g) il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;

- h) interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e vegetazione discontinua;
- i) richiesta di concessione, da parte degli enti territoriali, delle aree del demanio fluviale per fini naturalistici;
- j) creazione di fasce tampone di prato stabile o arbustive, evitando l'impiego di fitosanitari e le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua;
- k) rimozione, da parte dell'utente, delle canalizzazioni e/o delle tubazioni a servizio di scarichi cessati;
- l) rilevamenti fenologici sulle specie di interesse conservazionistico.

2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) piani di manutenzione pluriennale, d'intesa con il soggetto gestore, che definiscano la distribuzione spaziale e temporale degli interventi di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione spontanea di corsi d'acqua, canali e fossi.

CAPO V - Ambienti agricoli

Art. 34

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Negli ambienti agricoli del sito Rete Natura 2000 IT1160023 "Vallone di Orgials - Colle della Lombarda" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche" scegliendo quelli a tossicità e con tempi di persistenza minori, favorendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente;
- b) riduzione dell'impiego dei fertilizzanti promuovendo le pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, che ne riducano la necessità (avvicendamento colturale, interrimento delle stoppie, utilizzo di concime organico, buone pratiche agricole, ecc.);
- c) ripristino o ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide, muretti a secco;
- d) taglio della vegetazione lungo corsi d'acqua, canali e fossi effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali;
- e) utilizzo di dispositivi di involo davanti alle barre falcianti durante lo sfalcio dei foraggi secondo una modalità di sfalcio svolta dall'interno verso l'esterno;
- f) rilevamenti fenologici sulle specie di interesse conservazionistico;

Art. 35

Norme per le praterie montane da fieno (6520)(Cod. Palearctic 38.30)

1. Divieti:
 - a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente;
 - b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.

2. Obblighi:
 - a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica;
 - b) pascolamento da effettuare alla fruttificazione del *Trisetum flavescens*, con carico mantenibile calcolato con valore pastorale non superiore a 30.

3. Buone pratiche:
 - a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale del pascolamento al fine di garantire la conservazione degli habitat in condizioni ottimali ovvero garantendo la conservazione di valori di elevata biodiversità e la persistenza di specie di elevato interesse conservazionistico, individuate dal soggetto gestore;
 - b) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal piano pastorale;
 - c) adozione di epoche di sfalcio ottimali per contemperare gli aspetti produttivi con quelli di un'equilibrata composizione floristica (orientativamente tra spigatura e fioritura della graminacea dominante)
 - d) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive;
 - e) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
 - f) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato, con carico equilibrato con l'offerta.
 - g) individuare "siti di raccolta" in base ai criteri stabiliti dal Decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 148 "Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale", al fine di produzione di sementi per la preservazione".

TITOLO IV
MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie vegetali

Art. 36

(Disposizioni generali)

1. Nel Sito sono consentite le attività di studio, ricerca e monitoraggio inerenti le specie di cui all'Allegato A Tabella 2 e delle specie di uccelli migratori e dei loro habitat, svolte a qualunque titolo e nel rispetto delle presenti misure di conservazione, sentito il soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore promuove le attività di cui al precedente comma 1 finalizzate alla definizione dello status di conservazione, del trend evolutivo, delle aree maggiormente significative per la conservazione e delle minacce reali o potenziali, relative prioritariamente alle specie di cui all'allegato A Tabella 2 delle Presenti Misure di Conservazione sitospecifiche e delle specie di uccelli migratori e dei loro habitat.
3. Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie e in un intorno minimo di 20 metri, salvo diversa disposizione, identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.
4. Il soggetto gestore, sentito il parere del Centro per la Biodiversità Vegetale, può definire aree di particolare interesse conservazionistico per le specie vegetali elencate nell'allegato A Tabella 2 delle presenti Misure;

Art. 37

(Misure di conservazione per tutte le specie vegetali di cui all'allegato A Tabella 2)

1. Divieti

- a) Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat e per quelle di interesse conservazionistico contrassegnate dal simbolo * di cui all' Allegato A Tabella 2 è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio e conservazione comprovate e realizzate previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza.
- b) distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie di cui all' Allegato A Tabella 2.
- c) effettuare interventi di traslocazione in assenza di autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore sentito il Centro regionale di referenza;
- d) l'introduzione di specie vegetali non naturalmente presenti nel territorio fitogeografico di riferimento per il sito;

2. Obblighi

- a) aggiornamento periodico dell'allegato A Tabella 2 delle presenti Misure di Conservazione, sentito il Centro per la Biodiversità Vegetale dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime.
- b) Monitoraggio delle specie di interesse conservazionistico contrassegnate dal simbolo * nell'elenco di cui all'allegato A Tabella 2 secondo il piano di monitoraggio di cui all'allegato A tabella 3 redatto dal Centro per la Biodiversità Vegetale dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime in conformità con quanto previsto all'Art. 6 comma 1 lettera b delle presenti misure di conservazione.

3. Buone pratiche

- a) interventi di conservazione ex situ per le specie di interesse conservazionistico di cui all'allegato A, prioritariamente per quelle contrassegnate da asterisco. La conservazione ex situ è effettuata presso la banca del germoplasma e/o il vivaio di flora autoctona del Centro per la Biodiversità Vegetale.
- b) monitoraggio, su indicazione del Centro per la Biodiversità Vegetale, delle specie di interesse conservazionistico non contrassegnate da asterisco dell'allegato A Tabella 2 .
- c) eliminazione o contenimento delle specie vegetali alloctone invasive, indicate nell'allegato B entro i 10 m dal perimetro delle stazioni delle specie indicate dalla Direttiva Habitat e delle specie di interesse conservazionistico contrassegnate da asterisco, elencate nell'allegato A delle presenti Misure. Tali interventi devono essere effettuati secondo modalità specifiche definite sulla base della bibliografia di settore e/o su quanto riportato sulle singole specie invasive nelle schede monografiche redatte dalla Regione Piemonte.
- d) individuare nuove stazioni, migliorare gli interventi di conservazione e approfondire le conoscenze sulla biologia, l'ecologia, l'areale di distribuzione, delle specie indicate dalla Direttiva habitat, delle altre specie di interesse conservazionistico di cui all'allegato A, delle specie della flora non vascolare e fungina, nel sito e nel settore fitogeografico in cui esso è localizzato, attraverso le seguenti attività:
 1. inventari;
 2. indagini floristiche e campagne di rilevamento sul campo inclusa la raccolta e conservazione di esemplari essiccati finalizzata all'analisi scientifica , al fine di aggiornare lo stato delle conoscenze floristico-vegetazionali e le informazioni nella banca dati floristico-vegetazionale della Regione Piemonte;
 3. elaborazione di mappe di distribuzione;
 4. valutazione delle categorie e dello stato di conservazione e trend delle popolazioni;
 5. valutazione degli habitat per la specie, con indicazione dei fattori di minaccia e pressione;

Art. 38

(Siti con presenza di Saxifraga florulenta)

1. Divieti:
 - a) apertura di vie e pulizia di pareti ai fini di pratiche di arrampicata sportiva, attrezzatura di vie ferrate, entro 30 m dal perimetro della stazione della specie;
 - b) arrampicata sportiva su vie preesistenti alle presenti misure di conservazione
 - c) creazione di nuovi sentieri in prossimità delle stazioni della specie più facilmente accessibili;
 - d) l'abbandono di sentieri o strade militari, in misura minima entro i tratti in prossimità delle stazioni della specie più facilmente accessibili.
2. Obblighi:
 - a) sorveglianza annuale delle stazioni della specie più facilmente accessibili;
 - b) monitoraggio demografico di stazioni rappresentative della variabilità ecologica e stagionale della specie, da compiersi ogni 3 anni, con tecnica di rilevamento indicata dal Centro per la Biodiversità Vegetale (EAM)*, come previsto nel Piano di monitoraggio (allegato A, tab. 3);
 - c) attuare misure di conservazione ex situ, prioritariamente con il prelievo di germoplasma, effettuato secondo la deontologia applicata a livello internazionale.

3. Attività da promuovere e buone pratiche:
 - a) effettuare studi sulla vitalità e la germinabilità dei semi su stazioni presenti nel Sito;
 - b) effettuare studi biologici, ecologici e sulla dinamica delle popolazioni;
 - c) individuare protocolli di coltivazione anche per eventuali operazioni di traslocazione;
 - d) effettuare indagini floristiche sulla presenza della specie, da estendere anche nel territorio limitrofo al sito;
 - e) divulgazione sulle peculiarità, la biologia, l'ecologia e le attività di conservazione della specie;
 - f) sperimentare tecniche di micropropagazione e coltivazione in vitro.

CAPO II - Specie animali

Art. 39

(Disposizioni generali)

1. Nel Sito sono consentite le attività di studio, ricerca e monitoraggio inerenti le specie di cui all'Allegato A Tabella 2 e delle specie di uccelli migratori e dei loro habitat, svolte a qualunque titolo e nel rispetto delle presenti misure di conservazione, sentito il soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore promuove le attività di cui al precedente comma 1 finalizzate alla definizione dello status di conservazione, del trend evolutivo, delle aree maggiormente significative per la conservazione e delle minacce reali o potenziali, relative prioritariamente alle specie di cui all'allegato A Tabella 2 delle Presenti Misure di Conservazione sitospecifiche e delle specie di uccelli migratori e dei loro habitat.
3. Divieti:
 - a) la cattura con mezzi non selettivi (trappole luminose, trappole a caduta etc.), sono fatti salvi i progetti di ricerca scientifica o monitoraggio autorizzati dal Soggetto Gestore.
4. Obblighi:
 - a) Le attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere condotte in accordo con il soggetto gestore e con tecniche non invasive; sono fatte salve eventuali deroghe per le attività di monitoraggio e ricerca autorizzate ai sensi delle disposizioni Comunitarie e Ministeriali e dal soggetto gestore
 - b) I dati grezzi risultanti dalle attività di cui ai commi 1 e 2 sul territorio del Sito devono essere trasmessi al soggetto gestore, qualora richiesti dal medesimo che potrà utilizzarli nel rispetto dei codici deontologici di riferimento
 - c) Il soggetto gestore svolge con proprio personale e/o collaborando con soggetti pubblici e privati, le attività di cui al precedente comma 1
 - d) il soggetto gestore, ai fini dell'applicazione delle misure di conservazione di cui al presente Capo II del Titolo IV e sulla base dei criteri di cui alle stesse misure definisce, all'interno del Sito, le aree ed i periodi maggiormente funzionali alla conservazione delle specie (carte della distribuzione, siti di nidificazione, aree di svernamento, mappe di idoneità potenziale, aree di passo per la fauna migratoria);
 - e) in funzione dell'esistenza di minacce reali o potenziali alla conservazione delle specie, il soggetto gestore regola o vieta, anche temporaneamente, l'accesso alle aree di cui al punto precedente;

Art. 40
(Canis lupus)

1. Obblighi:

- a) Nel territorio del Sito e nelle aree limitrofe, prevedere la messa in atto di un sistema integrato di interventi finalizzati alla protezione degli attacchi da canidi che comprenda, oltre all'uso di recinzioni elettrificate mobili, il ricorso ai cani da guardiania, ai dissuasori acustici e l'adozione di buone pratiche per assicurare il controllo degli animali al pascolo tenendo conto del Documento recepito dalla DG Ambiente della Commissione Europea nel 2015, che descrive le minacce alla conservazione della popolazione di lupo sulle Alpi e Appennino e definisce le azioni chiave da implementare per ridurle, e tenendo conto delle indicazioni e degli indirizzi stabiliti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito di uno specifico piano di gestione nazionale. Tali pratiche devono essere estese anche alle aree esterne al Sito, ma in relazione funzionale con esso;
- b) Il soggetto gestore, nelle aree di propria competenza, effettua e coordina il monitoraggio in conformità a quanto previsto dal DPR 357/97 art. 7 c. 2 per la sorveglianza dello stato di conservazione della specie. Il monitoraggio deve essere eseguito nel rispetto dello schema nazionale e di popolazione alpina indicato nel "Piano di azione e conservazione del lupo in Italia (2016)" e sulla base di quanto definito nel documento "Strategia, criteri e metodi per il monitoraggio dello stato di conservazione della popolazione di lupo sulle alpi italiane (2014)" sviluppato nell'ambito del Progetto LIFE "WOLFALPS";
- c) il soggetto gestore, sentito il parere del Centro di Referenza per la Conservazione e Gestione dei Grandi Carnivori della Regione Piemonte, individua le "Aree funzionali alla conservazione della Specie" sulla base delle attività di monitoraggio di cui alla lettera b) del comma 1 del presente Articolo e del "Modello spaziale e Mappa di Idoneità Ambientale per i Siti di Riproduzione del Lupo sulle Alpi Piemontesi" (Allegato D) realizzato nell'ambito del Progetto LIFE WOLFALPS);
- d) il Soggetto Gestore tutela i siti di riproduzione documentati nel Sito, ancorchè esterni alle aree di cui alla precedente lettera c) se necessario regolamentandone l'accesso od applicando i disposti di cui all'Art. 3, comma 1), lettera y) delle presenti "Misure di Conservazione sitespecifiche" ;
- e) Il soggetto gestore per il territorio di propria competenza, salvaguarda le "Aree idonee alla riproduzione della Specie per il territorio della Regione Piemonte" individuate mediante l'allegato D, promuovendo una gestione programmata delle attività antropiche compatibile con le esigenze ecologiche della specie;
- f) Il Soggetto Gestore individua le aree ad alto rischio di mortalità da impatto veicolare per il lupo attraverso l'analisi territoriale del rischio.
- g) Il soggetto gestore monitora la presenza dei cani vaganti e il fenomeno del randagismo canino, in particolare relativamente alle razze canine simili al lupo (cane lupo cecoslovacco);
- h) In presenza di casi di comprovato o sospetto utilizzo di esche e bocconi avvelenati effettua il controllo e la bonifica del territorio del Sito anche mediante l'utilizzo di unità cinofile antiveleno.

2. Divieti

- a) Effettuare qualsiasi attività che preveda l'utilizzo della tecnica di wolf-howling (ululato indotto) non motivata da esigenze di monitoraggio/ricerca e senza l'assenso del soggetto gestore.

3. Ulteriori divieti vigenti nelle aree individuate secondo i disposti di cui al precedente comma 1 lettera c):

- a) Effettuare interventi selvicolturali (compreso l'esbosco) nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno; nel restante periodo e fatti salvi eventuali ulteriori limitazioni di cui al capo I, nelle stesse aree sono ammessi esclusivamente:
 - 1. interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
 - 2. la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali, con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10 per cento della superficie boscata;
 - 3. il ripristino naturalistico di stagni, maceratoi, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, fossi e muretti a secco interni al bosco.
 - b) Praticare l'attività venatoria, inclusa l'attività di controllo demografico del cinghiale, nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
 - c) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal 1° maggio al 30 settembre.
 - d) La realizzazione di nuove piste forestali ed agrosilvopastorali;
4. Attività da promuovere e buone pratiche:
- a) Attività economiche compatibili con la presenza del predatore (eco-turismo, attività agrosilvo-pastorali, creazione di prodotti locali wolf-friendly); programmazione di attività di eco-turismo atta ad evitare situazioni di sovrapposizione temporale e spaziale con i branchi residenti, durante il periodo nella tana (maggio-giugno) e nei rendez-vous (luglio-settembre);
 - b) mantenimento di una comunità diversificata di ungulati in grado di assicurare un'adeguata disponibilità di prede per il lupo attraverso una gestione venatoria compatibile con la presenza del predatore;
 - c) realizzazione o adeguamento delle recinzioni lungo la rete stradale e ferroviaria funzionale a convogliare il passaggio della fauna selvatica nei corridoi di passaggio;
 - d) interventi di mitigazione sulle infrastrutture esistenti atti ad assicurare i corridoi di passaggio per il lupo e altra fauna selvatica, anche nelle zone limitrofe al sito;
 - e) gestione e controllo dei cani vaganti e del randagismo canino in particolare di razze canine simili al lupo (cane lupo cecoslovacco) anche tramite la cattura;
 - f) monitoraggio, gestione e controllo di eventuali casi di ibridazione di 1° o 2° generazione tra lupo e cane accertata genotipicamente e fenotipicamente previa valutazione ed autorizzazione dell'ISPRA;
 - g) monitoraggio dei cani da guardiania problematici e gestione di questi cani tramite l'attivazione di tavoli di coordinamento con Comuni, ASL e altri soggetti competenti.
 - h) attività che impediscono la frammentazione degli habitat e che riducono il disturbo antropico associato con lo sviluppo di infrastrutture anche nelle zone limitrofe al sito;
 - i) promozione di azioni per la prevenzione del bracconaggio, per il controllo capillare e sistematico del territorio e per la persecuzione degli illeciti con particolare riferimento all'uso di mezzi illegali di cattura e/o uccisione di fauna selvatica (es.lacci, trappole esche avvelenate);
 - j) attività di controllo e bonifica continua anche dei territori esterni al Sito con l'utilizzo di unità cinofile antiveleno;
 - k) promozione di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione per il pubblico generico, i turisti e gli stakeholder sulle problematiche connesse al bracconaggio (creazione di bacheche o cartelli informativi, incontri di divulgazione e formazione);
 - l) cooperazione su attività antibracconaggio, monitoraggio, comunicazione, con gli Enti responsabili delle attività nei territori confinanti con il sito anche in coordinamento con gli Enti competenti nei territori francesi;

Art. 41

(Misure a favore di Lepus timidus)

1. Divieti:
 - a) abbattere, catturare e cacciare esemplari di lepre variabile.
2. Obblighi:
 - a) Allo scopo di minimizzare il disturbo arrecato alla lepre bianca durante lo svernamento, il soggetto gestore individua, cartografa e segnala le aree maggiormente utilizzate dalla specie in periodo invernale, individuando al loro interno i percorsi da utilizzarsi per l'escursionismo (sci-alpinismo, escursionismo con racchette da neve o altre forme) nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 30 aprile. Chiunque acceda alle aree di cui sopra deve mantenersi sui tracciati così individuati. L'accesso di cani è consentito solamente se condotti al guinzaglio.
 - b) in collaborazione con i gestori degli impianti di risalita, il soggetto gestore individua all'interno del dominio sciabile incluso nel territorio del Sito i percorsi per lo sci fuori pista ammessi, congiuntamente a quelli individuati per i galliformi alpini (Art. xx) che gli sciatori dovranno seguire durante la discesa al fine di minimizzare il disturbo alla specie.
3. Buone pratiche:
 - a) Monitoraggio delle popolazioni.

Art. 42

(Misure a favore dei Galliformi Alpini - Lagopus mutus helveticus, Alectoris graeca saxatilis e Tetrao tetrix)

1. Divieti:
 - a) abbattere, catturare e cacciare esemplari di pernice bianca (*Lagopus mutus helveticus*);
 - b) effettuare attività di fotografia naturalistica sulle arene di canto di gallo forcello (*Tetrao tetrix*) senza l'assenso del soggetto gestore.
2. Obblighi:

è obbligatorio l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per tutti gli interventi forestali:

 - a) che interessano particelle che ospitano arene di canto frequentate da *Tetrao tetrix*, individuate a seguito dei censimenti primaverili di cui all'Articolo 4, comma 1, lettera k) delle presenti Misure di Conservazione;
 - b) che interessano aree di nidificazione o comunque frequentate dal forcello durante il periodo riproduttivo, individuate a seguito dei censimenti estivi di cui all'Articolo 4, comma 1, lettera k) delle presenti Misure di Conservazione. In ogni caso gli interventi non potranno essere eseguiti fino al termine dell'epoca in cui le nidiate necessitano di cure parentali;
 - c) monitoraggio nel Sito delle popolazioni di *Lagopus mutus helveticus*, *Alectoris graeca* e *Tetrao tetrix*, condotto e/o coordinato dal soggetto gestore in collaborazione con i Comprensori Alpini (CA) e le Aziende Faunistiche Venatorie (AFV) confinanti.
 - d) il prelievo delle specie gallo forcello (*Tetrao tetrix*) e coturnice (*Alectoris graeca*) è consentito esclusivamente a seguito della verifica dello stato di conservazione favorevole delle popolazioni presenti da verificarsi mediante il monitoraggio di cui alla lettera b) e i censimenti di cui all'art. 4 comma 1 lettera k).
 - e) al fine della formulazione delle proposte di piani di prelievo annuali per le specie gallo

forcello (*Tetrao tetrix*) e coturnice (*Alectoris graeca*), i Comprensori Alpini (CA) e le Aziende faunistiche venatorie (AFV) presenti sul territorio del Sito devono acquisire il parere vincolante del soggetto gestore relativo allo stato di conservazione delle popolazioni che può prevedere indirizzi gestionali, indicazioni operative e misure di mitigazione per la realizzazione del piano all'interno del territorio del Sito, nonché il divieto di prelievo venatorio in caso di verifica dello stato di conservazione non favorevole delle popolazioni presenti nel Sito;

- f) Allo scopo di minimizzare il disturbo arrecato a gallo forcello e pernice bianca durante lo svernamento, il soggetto gestore individua, cartografa e segnala le aree maggiormente utilizzate dalle specie in periodo invernale, individuando al loro interno i percorsi da utilizzarsi per l'escursionismo (sci-alpinismo, sci fuori pista, escursionismo con racchette da neve o altre forme) nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 30 aprile. Chiunque acceda alle aree di cui sopra deve mantenersi sui tracciati così individuati. L'accesso di cani è vietato.
- g) in collaborazione con i gestori degli impianti di risalita, il soggetto gestore individua all'interno del dominio sciabile incluso nel territorio del Sito i percorsi fuori pista ammessi, che gli sciatori dovranno seguire durante la discesa al fine di minimizzare il disturbo arrecato a gallo forcello e pernice bianca;
- h) il soggetto gestore individua, cartografa e segnala le aree principali utilizzate per la riproduzione da gallo forcello, pernice bianca e coturnice dove l'accesso dei cani, nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 15 agosto, è consentito unicamente se condotti al guinzaglio e senza abbandonare i sentieri segnalati, fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive del piano di gestione o dei regolamenti delle Aree Protette Regionali;
- i) segnalare opportunamente, secondo le indicazioni fornite dal soggetto gestore, tutte le tipologie di cavi sospesi (linee elettriche o telefoniche, impianti di risalita, teleferiche o cavi utilizzati per l'esbosco) posti in aree individuate dal soggetto gestore come rilevanti per la conservazione delle specie (settori utilizzati per lo svernamento, per la nidificazione, aree di canto) o che mettono in connessione tali aree;
- j) eventuali modifiche, proposte al di fuori dei Piani faunistico-venatori provinciali, in merito all'ubicazione, alla perimetrazione e alle modalità di gestione delle aree a caccia specifica, delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici e/o privati di riproduzione della fauna selvatica e delle zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani sovrapposte o confinanti con il Sito, devono essere sottoposte alla procedura di valutazione d'incidenza.

3. Buone pratiche da incentivare:

- a) il soggetto gestore promuove e coordina le attività di miglioramento ambientale per il recupero di habitat idonei per i galliformi alpini, nel rispetto dei disposti di cui alle presenti Misure di Conservazione con riferimento in particolare alla conservazione di habitat di interesse comunitario e specie di cui all'allegato A Tabella 2 delle presenti Misure di Conservazione;
- b) il soggetto gestore, fornisce adeguata informazione ad escursionisti, sciatori ed operatori turistici (guide alpine, accompagnatori naturalistici, albergatori) sulla biologia e l'ecologia delle specie, sull'individuazione dei siti di cui ai punti f), g) e h), e sui motivi che hanno portato alla loro individuazione, indicando i comportamenti da seguire in questi contesti.

Art. 43

(Misure a favore di Circaetus gallicus e Pernis apivorus)

1. Divieti

- a) Disturbare le coppie riproduttive nelle aree di nidificazione.
- b) Tagliare gli alberi su cui è costruito il nido e l'area intorno di almeno 50 metri di

diametro; il taglio non deve avvenire nel periodo dal 31 marzo al 15 giugno.

2. Obblighi

- a) Monitorare la popolazione presente, sia essa costituita da adulti che da immaturi e giovani.
- b) Monitorare e regolamentare l'accesso alle aree di nidificazione;

Art. 44

(Misure a favore di Aquila chrysaetos)

1. Divieti

- b) Disturbare le coppie riproduttive nelle aree di nidificazione.
- c) Arrampicare a meno di 500 m dai nidi occupati, ovvero nel periodo dal 1 febbraio al 15 agosto.

2. Obblighi

- c) Monitorare la popolazione presente, sia essa costituita da adulti che da immaturi e giovani.

Art. 45

(Misure a favore di Gypaetus barbatus)

1. Divieti

- a) Disturbare le coppie riproduttive nelle aree di nidificazione
- b) L'arrampicata a meno di 500 m dai nidi occupati, ovvero nel periodo dal 1 dicembre al 15 agosto nelle aree potenzialmente idonee alla nidificazione;

2. Obblighi

- a) Monitorare la popolazione presente, sia essa costituita da adulti che da immaturi e giovani.

Art. 46

(Misure a favore di Falco peregrinus)

1. Divieti

- a) Disturbare le coppie riproduttive nelle aree di nidificazione.
- b) L'arrampicata a meno di 500 m dai nidi occupati, ovvero nel periodo dal 1 gennaio al 15 luglio nelle aree potenzialmente idonee alla nidificazione;

2. Obblighi

- a) Monitorare la popolazione presente, sia essa costituita da adulti che da immaturi e giovani.

Art. 47

(Misure a favore di Dryocopus martius)

1. Divieti

- a) Arrecare volontariamente disturbo nelle aree di nidificazione, in particolare gli alberi nido, nel periodo dal 1 marzo al 15 giugno.
- b) Tagliare le piante nido e gli alberi intorno per un raggio di 20 metri dalla pianta nido.

2. Buone pratiche

- a) Gestire il bosco "a buche", individuando le piante nido come centro di aree di

diamento almeno 40 metri escluse dal taglio;

3. Obblighi

- a) Monitorare l'evoluzione della popolazione nidificante, individuando le aree di nidificazione e, ove possibile, le piante nido.

Art. 48

(Misure a favore di Pyrrhocorax pyrrhocorax)

1. Divieti

- a) Arrecare disturbo alle colonie riproduttive, siano esse in falesia o in grotta, nel periodo dall'1 aprile al 15 luglio.

2. Obblighi

- a) Realizzare il monitoraggio della popolazione nidificante, tramite il censimento delle colonie riproduttive.

Art. 49

(Misure a favore di Lanius collurio)

1. Obblighi

- a) Realizzare il monitoraggio della popolazione nidificante, tramite il censimento delle coppie riproduttive.

2. Buone pratiche

- a) Mantenere aperte le aree a pascolo, evitando il rimboschimento naturale e creando un mosaico a prato/pascolo e arbusti idoneo all'insediamento delle coppie riproduttive.

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1160023 “Vallone di Orgials - Colle della Lombarda”, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente e le principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito.

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1160023 “Vallone di Orgials - Colle della Lombarda”

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none">- Ambienti aperti alpini- Ambienti aperti delle montagne mediterranee- Ambienti steppici- Ambienti misti mediterranei- Corridoi di migrazione- Valichi montani	<ul style="list-style-type: none">- Vegetazione erbacea e arbustiva alpina- Praterie- Praterie umide- Ghiaioni- Rocce	4060, 4080, 6150, 6230*, 6430, 6520, 8110, 8220, 8230
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none">- Ambienti forestali alpini- Ambienti forestali delle montagne mediterranee- Ambienti misti mediterranei	<ul style="list-style-type: none">- Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie	9420
Acque ferme	<ul style="list-style-type: none">- Zone umide	<ul style="list-style-type: none">- Stagni e paludi	3130

* Habitat prioritario

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
anfibi	1213	<i>Rana temporaria</i>	National Red List data
Invertebrati		<i>Bembidion schmidti</i>	other reasons
Invertebrati		<i>Parnassius phoebus</i>	Endemics
Invertebrati		<i>Tachyta nana</i>	other reasons
Mammiferi	1352	<i>Canis lupus</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
Mammiferi		<i>Marmota marmota</i>	International Conventions
Mammiferi		<i>Neomys anomalus</i>	International Conventions
Mammiferi	1331	<i>Nyctalus leisleri</i>	Annex IV DH
uccelli	A223	<i>Aegolius funereus</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
uccelli	A412	<i>Alectoris graeca saxatilis</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
uccelli	A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
uccelli	A236	<i>Dryocopus martius</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
uccelli	A076	<i>Gypaetus barbatus</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
uccelli	A078	<i>Gyps fulvus</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
uccelli	A408	<i>Lagopus mutus helveticus</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
uccelli	A346	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
uccelli	A409	<i>Tetrao tetrix tetrix</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
<i>Vegetali</i>			
		<i>Achillea erba-rotta (8110) All.</i>	Endemita delle Alpi occidentali
		<i>Adenostyles leucophylla (Willd.) Rchb.</i>	Endemita delle Alpi occidentali
		<i>Androsace adfinis (8220) Biroli</i>	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		<i>Anthemis cretica L. subsp. saxatilis (DC.) R. Fern.</i>	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		<i>Artemisia umbelliformis Lam. subsp. eriantha (Ten.) Vallès-Xirau & Oliva Brañas</i>	Specie inclusa nell'Allegato V della Dir. 92/43/EEC e Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		<i>Chaerophyllum hirsutum L. subsp. elegans (Gaudin) Ces. *</i>	Microendemita delle Alpi occidentali
		<i>Gagea serotina (L.) Ker Gawl.</i>	Specie vulnerabile
		<i>Galium tendae Rchb. f.</i>	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		<i>Gentiana rostanii Reut. ex Verl.</i>	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Jacobaea incana (L.) Veldkamp subsp. incana</i>	Endemita delle Alpi occidentali
		<i>Jovibarba allionii (Jord. & Fourr.) D.A. Webb</i>	Endemita delle Alpi sudoccidentali e specie nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Potamogeton perfoliatus L.</i>	Specie vulnerabile

		<i>Potentilla valderia</i> L.	Endemita delle Alpi Liguri e Marittime
		<i>Primula hirsuta</i> All.	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
	1527	<i>Saxifraga florulenta</i> Moretti	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		<i>Saxifraga pedemontana</i> All. s.l.	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Saxifraga retusa</i> Gouan subsp. <i>augustana</i> (Vacc.) D.A. Webb	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Silene cordifolia</i> All.	Endemita delle Alpi Liguri e Marittime
		<i>Sparganium angustifolium</i> Michx.	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		<i>Tephroses balbisiana</i> (DC.) Holub	Endemita delle Alpi sudoccidentali
		<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		<i>Veronica allionii</i> Vill.	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per l'Italia

Tab. 3 Piano di monitoraggio delle specie inserite negli allegati della Direttiva e di specie di interesse naturalistico

<i>Androsace adfinis</i> Biroli	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Anthemis cretica</i> L. subsp. <i>saxatilis</i> (DC.) R. Fern.	Controllo stazioni	Anni 2
<i>Artemisia umbelliformis</i> Lam. subsp. <i>eriantha</i> (Ten.) Vallès-Xirau & Oliva Brañas	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L. subsp. <i>elegans</i> (Gaudin) Ces. *	Plot permanenti: campionamento	Anni 1
<i>Gentiana rostarii</i> Reut. ex Verl.	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	Plot permanenti: campionamento	Anni 1
<i>Potentilla valderia</i> L.	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Saxifraga florulenta</i> Moretti	Plot permanenti: campionamento	Anni 3
<i>Saxifraga pedemontana</i> All. s.l.	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Saxifraga retusa</i> Gouan subsp. <i>augustana</i> (Vacc.) D.A. Webb	Controllo stazioni	Anni 2
<i>Silene cordifolia</i> All.	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Sparganium angustifolium</i> Michx.	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Tephrosieris balbisiana</i> (DC.) Holub	Controllo stazioni	Anni 3

Allegato B – Elenchi specie alloctone invasive

Tabella 1 : Specie Animali alloctone

Entità	problematiche
Scoiattolo americano (<i>Sciurus carolinensis</i>)	X
Gamberi d'acqua dolce alloctoni (tutte le specie)	X
Rana toro (<i>Lithobates catesbeianus</i>)	X
Rane verdi alloctone (<i>Rana</i> , o <i>Pelophylax</i> , <i>ridibunda</i> sensu lato)	X
Nutria (<i>Mvocastor covpus</i>)	X
Testuggini palustri (tutte le specie tranne <i>Emys orbicularis</i>)	X
Molluschi (<i>Corbicula fluvialis</i> , <i>Anodonta woodiana</i> , <i>Arion lusitanicum</i> , <i>Dreissena Polymorpha</i>)	
Specie ittiche alloctone	
Abramide (<i>Abramis brama</i>)	
Aspio (<i>Aspius aspius</i>)	
Barbo europeo (<i>Barbus barbus</i>)	
Pesce rosso e Carassio (<i>Carassius</i> , tutte le specie)	
Carpa erbivora (<i>Ctenopharyngodon idellus</i>)	
Cobite di stagno orientale o misgurno (<i>Misgurnus anquillicaudatus</i>)	
Gambusia (<i>Gambusia holbrooki</i>)	
Gobione europeo (<i>Gobio gobio</i> , ad eccezione del taxon padano, <i>G. benacensis</i>)	
Luccio europeo (<i>Esox lucius</i> , ad eccezione del taxon padano, <i>E. cisalpinus</i>)	
Persico sole (<i>Lepomis gibbosus</i>)	
Persico trota (<i>Micropterus salmoides</i>)	
Pesce gatto (<i>Ictalurus melas</i>)	
Pseudorasbora (<i>Pseudorasbora parva</i>)	
Rodeo amaro (<i>Rhodeus sericeus</i>)	
Rutilo o gardon (<i>Rutilus rutilus</i>)	
Salmerino di fonte (<i>Salvelinus fontinalis</i>)	
Salmerino alpino (<i>Salvelinus alpinus</i>)	
Sandra o lucioperca (<i>Stizostedion lucioperca</i>)	
Siluro (<i>Silurus alanis</i>)	

Tabella 2 : Specie vegetali alloctone

Elenco specie definito in base alla D.G.R. 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (*Black List*) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative per la diffusione degli stessi" e s.m.i..

Entità	Problematiche per le gestione selvicolturale
<i>Acer negundo</i>	X
<i>Ailanthus altissima</i>	X
<i>Alternanthera philoxeroides</i>	
<i>Amaranthus</i> spp. (solo specie alloctone)	
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	
<i>Ambrosia trifida</i>	
<i>Amorpha fruticosa</i>	X
<i>Apios americana</i>	
<i>Artemisia annua</i>	
<i>Artemisia verlotiorum</i>	
<i>Arundo donax</i>	
<i>Azolla</i> spp.	
<i>Bidens frondosa</i>	
<i>Broussonetia papyrifera</i>	
<i>Buddleja davidii</i>	
<i>Carex vulpinoidea</i>	
<i>Commelina communis</i>	
<i>Cyperus</i> spp. (solo specie alloctone)	
<i>Eichornia crassipes</i>	
<i>Eleocharis obtusa</i>	
<i>Elodea</i> spp.	
<i>Eragrostis curvula</i>	
<i>Fallopia (Reynoutria)</i> tutte le specie	X
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	
<i>Heteranthera reniformis</i>	
<i>Humulus japonicus</i>	
<i>Impatiens balfourii</i>	X
<i>Impatiens glandulifera</i>	X
<i>Impatiens parviflora</i>	X
<i>Lagarosiphon major</i>	
<i>Lemna minuta</i>	
<i>Leptochloa fascicularis</i>	
<i>Lonicera japonica</i>	X
<i>Ludwigia peploides</i>	
<i>Miriophyllum aquaticum</i>	
<i>Murdannia keisak</i>	
<i>Najas gracillima</i>	
<i>Nelumbo nucifera</i>	
<i>Oenothera</i> spp.	
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	X

<i>Paspalum disticum</i>	
<i>Pawlonia tomentosa</i>	
<i>Persicaria nepalensis</i>	
<i>Phytolacca americana</i>	
<i>Prunus laurocerasus</i>	
<i>Prunus serotina</i>	X
<i>Pueraria lobata</i>	X
<i>Quercus rubra</i>	X
<i>Robinia pseudoacacia</i> (*)	
<i>Rudbeckia laciniata</i>	
<i>Senecio inaequidens</i>	
<i>Sicyos angulatus</i>	X
<i>Solanum carolinense</i>	
<i>Solidago gigantea</i>	
<i>Sorghum halepense</i>	
<i>Spiraea japonica</i>	X
<i>Sporobolus</i> spp.	
<i>Trachicarpus fortunei</i>	
<i>Ulmus pumila</i>	X
<i>Woolfia arrhiza</i>	

Allegato C – Elenco specie forestali autoctone sporadiche

Acer campestre
Acer opulifolium
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Ulmus glabra
Ulmus laevis
Ulmus minor
Fraxinus excelsior
Fraxinus oxyphyllus
Prunus avium
Prunus padus
Malus sylvestris
Pyrus pyraster
Taxus baccata
Ilex aquifolium
Sorbus torminalis
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Sorbus mougeotii
ibridi di Sorbus spp
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Pinus sylvestris in pianura e collina (sotto i 700 metri s.l.m.)
Fagus sylvatica nei rilievi collinari (sotto i 700 metri s.l.m.)

Allegato D - "Modello spaziale e Mappa di Idoneità Ambientale per i Siti di Riproduzione del Lupo sulle Alpi Piemontesi"